

PARTE PRIMA

Norme generali

Art. 1 - Ambito di applicazione, commissioni ed oneri fiscali. Legge applicabile e lingua del contratto.

Le norme contenute nella presente Parte regolano tutti i rapporti inerenti alla prestazione di servizi bancari, finanziari e di investimento al Cliente da parte di Fideuram S.p.A., di seguito "Banca", salvo quanto specificamente previsto da norme relative a particolari servizi.

Le commissioni, condizioni e spese applicate ai servizi oggetto del presente contratto sono indicate nel Documento di sintesi che costituisce parte integrante e frontespizio del presente contratto, e sono addebitate dalla Banca sul conto corrente del Cliente.

Le spese e gli oneri fiscali inerenti o conseguenti ai rapporti regolati dal presente contratto sono a carico del Cliente.

Sono altresì interamente a carico del Cliente le spese di qualunque genere che la Banca avesse a sostenere, anche in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sulle attività del Cliente medesimo, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento. Tutte le spese e gli oneri sono addebitati dalla Banca sul conto corrente del Cliente.

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

La lingua del contratto e delle comunicazioni inerenti il rapporto è quella italiana.

Art. 2 - Dati identificativi e poteri di rappresentanza.

Il Cliente è tenuto a fornire i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio.

Il Cliente è tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti di affari con la Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate.

Il Cliente e le persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo devono firmare in modo autografo e in forma grafica corrispondente alla firma depositata. La Banca può adottare sistemi operativi che utilizzano esclusivamente documenti informatici. I documenti informatici sono sottoscritti utilizzando gli strumenti di firma elettronica messi a disposizione dalla Banca, come ad esempio la firma elettronica avanzata ovvero la firma digitale, laddove disponibile. Tipologie e caratteristiche di questi strumenti di firma sono indicate nella Guida ai Servizi, disponibile sul sito internet della Banca.

Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente ad altri soggetti, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.

Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, sono opponibili alla Banca solo quando le sia pervenuta la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata o telegramma, da inviarsi presso una filiale della Banca o la sede legale della Banca e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere e comunque non superiore a un giorno lavorativo bancario dalla ricezione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza hanno efficacia quando la Banca ne abbia avuto notizia legalmente certa.

Art. 3 - Invio di corrispondenza al Cliente.

L'invio di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca sono fatti al Cliente con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto della sottoscrizione del presente contratto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto presso una filiale della Banca o la sede legale della Banca.

Fermo quanto previsto all'art. 13, il Cliente può ricevere detta corrispondenza in formato elettronico, qualora la Banca preveda tale modalità di trasmissione per le attività indicate comunicazioni tramite i Servizi Online. In questo caso la corrispondenza inviata in formato elettronico è equiparata a tutti gli effetti a quella inviata in formato cartaceo.

Art. 4 - Rapporti contestatari.

In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto vanno fatti dalla Banca sul solo dei contestatari all'ultimo indirizzo da questi comunicato per iscritto o resi disponibili tramite i Servizi Online in caso di scelta di tale canale comunicativo ai sensi dell'art. 3, comma 2 e dall'art. 13, comma 1, e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

Le persone autorizzate a rappresentare i contestatari devono essere nominate per iscritto da tutti la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da parte di uno solo dei contestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti.

Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al quarto comma dell'art. 2.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei contestatari. In ogni caso si applica quanto disposto al quinto comma dell'art. 2.

Il contestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informare gli altri contestatari.

Art. 5 - Contestazione a firma disgiunta.

Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun contestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri contestatari.

La facoltà di disposizione separata sul rapporto può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i contestatari, salvo quanto indicato al penultimo comma.

L'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta di uno solo di essi, che deve avvertirne tempestivamente gli altri.

In ogni caso delle eventuali disposizioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, sul rapporto, anche per atto o fatto di uno solo contestatario, rispondono nei confronti della Banca tutti i contestatari in solido tra loro.

La Banca deve pretendere il concorso di tutti i contestatari per gli atti di disposizione quando uno di essi le sia notificata opposizione alla predetta facoltà di disposizione separata anche sotto forma di lettera raccomandata inviata presso una filiale della Banca o la sede legale della Banca. L'opposizione ha efficacia nei confronti della Banca quando le sia pervenuta la suddetta comunicazione e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, comunque non superiore a un giorno lavorativo bancario dalla ricezione.

Art. 6 - Morte o sopravvenuta incapacità del Cliente.

Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei contestatari del rapporto, ciascuno degli altri contestatari conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del contestatario defunto, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, il legale rappresentante dell'interdetto e l'inabilitato con l'assistenza del curatore.

Nei casi di cui al precedente comma però la Banca deve pretendere il concorso di tutti i contestatari e degli eventuali eredi, del legale rappresentante dell'interdetto e dell'inabilitato con l'assistenza del curatore, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata inviata presso una filiale della Banca o la sede legale della Banca. Si applica l'art. 5, ultimo comma.

Art. 7 - Pegno, ritenzione e compensazione. Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte dai clienti.

La Banca, a garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido od esigibile ed anche se cambiario o se assistito da altra garanzia reale o personale, ovvero se rivieniente da incarichi ricevuti dal Cliente è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente, che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o che pervengano ad essa successivamente, nonché sui crediti del Cliente di cui la Banca può comunque disporre anche in forza di mandati conferitile dal Cliente, fino a concorrenza del credito vantato dalla Banca stessa.

In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratrici a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca garantiscono con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima verso lo stesso soggetto.

Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali italiane e estere della Banca

medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge, che viene comunque pattuita anche in relazione agli interessi creditor e debitori esigibili dovuti in forza del rapporto di conto corrente e di qualsiasi altro rapporto in essere tra le parti; dette compensazioni sono evidenziate nell'estratto conto di cui all'art. 13.

Fermo il disposto del comma precedente, al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili, ed anche qualora i crediti derivino da rapporto di mandato, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione – contro la cui attuazione non può in nessun caso eccipirsi la convenzione di assegno – la Banca dà pronta comunicazione scritta al Cliente.

Fermo il disposto dell'art. 1243 cod. civ., la facoltà di compensazione prevista nel precedente comma è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 206 del 2005 e relative integrazioni e/o modificazioni, salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.

Per consentire l'esercizio dei diritti di cui sopra e per effettuare la compensazione di cui ai commi precedenti, la Banca è altresì autorizzata irrevocabilmente dal Cliente a chiedere in suo nome e per suo conto la vendita, la liquidazione, il riscatto od il rimborso di tutte le attività del Cliente in essere presso la Banca e/o presso società del Gruppo Bancario di appartenenza di quest'ultima, inclusi, a titolo esemplificativo, titoli, quote/azioni di organismi di risparmio collettivo del risparmio, certificati di deposito, polizze assicurative e gestioni patrimoniali. Prima di procedere in tal senso, la Banca – previa messa in mora del Cliente, ove necessario – deve avvertire il Cliente, con lettera raccomandata, del suo proposito, accordandogli un termine di 10 giorni di calendario per provvedere al pagamento.

Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del rapporto, anche nei confronti di conti/attività e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei contestatari.

La Banca può altresì accreditare od addebitare tutte le poste attive o passive dei conti dai rapporti intercorrenti con il Cliente sul conto corrente di quest'ultimo, anche se contestatari. Parimenti la Banca può stornare d'iniziativa le regolazioni effettuate per errore, salvo il diritto del Cliente di chiederne giustificazione.

Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 8 - Durata-Recesso.

1. Il presente contratto è a tempo indeterminato.

2. Il Cliente che abbia concluso il presente contratto a distanza o fuori dai locali commerciali dispone di un termine di (quattordici) giorni per recedere dal medesimo, senza penali e senza dovere indicare il motivo. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre dalla data di conclusione del presente Contratto o, se successiva, dalla data in cui il Cliente ha ricevuto le informazioni previste dal Codice del Consumo. Il Cliente esercita il recesso inviando una comunicazione mediante lettera raccomandata a/r da inviarsi ai recapiti indicati nel sito. L'esercizio del diritto di recesso può iniziare anche prima che sia decorso il termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso. In tal caso il Cliente che esercita il diritto di recesso sarà tenuto a pagare solo gli oneri relativi ai servizi effettivamente prestati conformemente al presente Contratto.

3. La Banca può recedere dal contratto in qualunque momento, dandone comunicazione per iscritto al Cliente, con un preavviso di 2 (due) mesi. Se il Cliente non è un consumatore né una microimpresa, la Banca può recedere dal contratto con un preavviso di almeno 15 giorni. Qualora non sia avvertito il motivo, la Banca può recedere dal Contratto in qualsiasi momento, anche senza preavviso, dandone comunicazione per iscritto al Cliente.

4. Il Cliente può recedere dal Contratto in qualunque momento dandone comunicazione per iscritto alla Banca.

5. Il recesso esercitato dal Cliente o dalla Banca riguarda tutti i servizi disciplinati dal presente Contratto. Resta quindi inteso che l'esercizio della facoltà di recesso da parte del Cliente o dalla Banca anche per uno solo dei servizi, determina il recesso dell'intero Contratto e, quindi, la cessazione di tutti i servizi ad eccezione di quanto previsto dall'art. 65 (Servizio di Prestito Titoli).

6. In caso di rapporto contestato il recesso dal Contratto può essere effettuato su richiesta anche di uno solo dei contestatari, che dovrà avvertire tempestivamente gli altri intestatari.

7. Il recesso del Cliente è senza spese e senza penalità, salvo quando eventualmente sia diversamente previsto dalle previsioni specifiche del presente Contratto.

8. In caso di recesso dal Contratto, il Cliente e la Banca hanno diritto di esigere il pagamento di tutto quanto reciprocamente dovuto.

9. In caso di recesso e in caso di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, la Banca provvederà a estinguere il conto entro i tempi massimi indicati negli allegati documenti di sintesi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente avrà consegnato alla Banca la documentazione richiesta e gli strumenti di pagamento collegati o avrà rilasciato alla Banca una dichiarazione con cui attesta di aver provveduto alla distruzione dei suddetti strumenti di pagamento e adempiuto a tutte le richieste della Banca strumentali all'estinzione del rapporto. I tempi di chiusura scadono con il riconoscimento del saldo residuo al Cliente.

Art. 9 - Modifica unilaterale condizioni contrattuali ed economiche.

Salvo quanto previsto al successivo art. 34 in materia di servizi di pagamento, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le presenti pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche, relative ai rapporti disciplinati dal presente contratto, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e relative integrazioni e/o modificazioni.

Tuttavia, se il rapporto è a tempo determinato, la facoltà di modifica non si applica ai tassi di interesse.

Se la Banca esercita la suddetta facoltà, il Cliente ha diritto di recedere dal rapporto, senza spese, entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche, e di ottenere, in occasione della liquidazione del rapporto stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

La Banca e il Cliente convengono che le suddette modifiche alle condizioni contrattuali ed economiche possono altresì essere validamente comunicate dalla Banca in formato elettronico nei confronti del Cliente che abbia aderito ai Servizi Online e abbia scelto il canale di comunicazione elettronico ai sensi dell'art. 3, comma 2 e dell'art. 13.

Con riferimento ai servizi di cui alla successiva Parte Quinta, la Banca ha facoltà di modificare le relative pattuizioni contrattuali e condizioni economiche nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

Art. 10 - Invio della corrispondenza alla Banca.

Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire per iscritto presso una filiale della Banca o la sede legale della Banca, salvo il caso di operatività a distanza (utilizzo dei Servizi Online).

Il Cliente cura che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca – ivi compresi i titoli di credito – siano compilati in modo chiaro, completo e leggibile.

Art. 11 - Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente - Accrediti sul conto corrente.

In relazione agli incarichi assunti in conformità alle previsioni contenute nel presente contratto, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.

In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., gli eventuali incarichi conferiti alla Banca finché gli incarichi stessi non abbiano avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.

Per le operazioni più ricorrenti e/o ripetitive, quali ad esempio, accrediti di stipendi o pensioni, pagamenti di utenze luce, acqua, gas, ecc., la Banca si riserva di non inviare o mettere a disposizione in formato elettronico al Cliente la relativa lettera contabile. Le operazioni stesse vengono poi singolarmente riportate nell'estratto conto con specifica causale.

La Banca ha, inoltre, facoltà di eseguire ogni disposizione del Cliente o di terzi, destinata ad affluire sul conto corrente del Cliente, mediante accredito sul conto corrente della Banca e successivo accredito sul conto corrente del Cliente, decurtando quest'ultimo accredito degli importi

compensabili in forza del precedente art. 7. Un'eventuale mancata decurtazione non pregiudica il diritto della Banca di avvalersi successivamente della compensazione medesima.

Art. 12 - Trasparenza delle condizioni - Reclami della clientela e risoluzione stragiudiziale dei controversie.

La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, sue successive integrazioni e/o modificazioni e relative disposizioni di attuazione, nonché, per la prestazione dei servizi di investimento, le disposizioni di cui al Testo Unico della Finanza, sue successive integrazioni e/o modificazioni e relative disposizioni di attuazione.

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può presentare reclamo alla Banca con le modalità indicate nei Fogli Informativi, disponibili nelle filiali e sul sito internet della Banca.

Per le contestazioni che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari, il Cliente, se non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini indicati nei Fogli Informativi, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Per le contestazioni che riguardano servizi e attività di investimento disciplinate nella Parte Quinta del presente contratto, il Cliente, se non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la Consob per controversie in merito all'inservanza da parte della Banca degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nei rapporti con gli investitori. Il ricorso è possibile qualora ricorrano i presupposti previsti dal relativo Regolamento, a disposizione del Cliente sul sito internet istituzionale dell'ACF, accessibile anche dalla pagina iniziale del sito internet della Banca. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'Investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale.

Il Cliente e la Banca, per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono altresì ricorrere:

- al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR; il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

La Banca d'Italia esercita la vigilanza sull'attività svolta dalla Banca in base al presente contratto in relazione alle operazioni e servizi bancari e finanziari. Il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Resta infine inteso che per eventuali violazioni della disciplina in materia di servizi di pagamento di cui alla Parte Terza del presente contratto sono applicabili a carico degli intermediari sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 11/2010 e degli artt. 130 e ss. del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).

Art. 13 - Comunicazioni periodiche alla clientela.

La Banca fornisce al Cliente, attraverso il canale di comunicazione cartaceo o elettronico scelto, alla scadenza del contratto e secondo la periodicità richiesta dal cliente, fermo il rispetto della frequenza richiesta dalla normativa, una comunicazione in merito allo svolgimento del rapporto riportante il relativo estratto conto, nonché le posizioni concernenti gli strumenti finanziari immessi sul deposito amministrato collegato. Nella medesima comunicazione viene altresì riportato il rendiconto degli interessi creditori e debitori maturati sul saldo del conto corrente ai sensi dell'art. 20, comma 2, nonché fornito un riepilogo contenente la valorizzazione delle quote/azioni di OICR aventi la medesima titolarità del presente contratto, per le quali la Banca abbia ricevuto direttamente dall'Offerente/Emittente l'incarico di collocatore.

Ciascun estratto conto - inviato o messo a disposizione dalla Banca tramite i Servizi Online - si considera ricevuto dal Cliente entro il ventottesimo giorno successivo alla data di riferimento, qualora il Cliente non denunci per iscritto alla Banca, entro i successivi 30 giorni, la sua mancata consegna o messa a disposizione tramite i Servizi Online.

Trascorsi 60 giorni di calendario dalla data di ricevimento degli estratti conto, se non sono pervenuti alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intendono senz'altro approvati dal Cliente, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.

Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può proporre impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento dell'estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell'estratto conto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le cause causali e per indebiti accreditamenti.

Nel caso di operazioni disposte dal Cliente con l'utilizzo di strumenti elettronici, secondo le norme che regolano i corrispondenti servizi cui il Cliente abbia aderito, gli addebiti in conto vengono eseguiti dalla Banca in base alle registrazioni effettuate in via automatica dalle apparecchiature elettroniche medesime in conseguenza delle dette istruzioni.

Ove dette apparecchiature rilascino una comunicazione scritta all'atto dell'operazione, essa fa parimenti prova tra le parti.

La Banca, in relazione al rapporto di conto corrente, riporta nell'estratto conto relativo al periodo che si conclude al 31 dicembre il riepilogo delle spese complessivamente sostenute nell'anno solare per la tenuta del conto e per i servizi di gestione della liquidità e di pagamento, nonché il rendiconto degli interessi creditori e debitori maturati sul saldo del conto corrente ai sensi dell'art. 20, comma 2.

Art. 14 - Competenza territoriale.

Per ogni controversia tra il Cliente e la Banca in dipendenza dei rapporti regolati dal presente contratto e da ogni altro rapporto di qualunque natura, il Foro competente per le azioni per cui la Banca è convenuta è esclusivamente quello di Roma, mentre quello competente per le azioni intraprese dalla Banca è quello in cui si trova la filiale della Banca presso cui è incardinato il rapporto oppure il domicilio dichiarato dal Cliente all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica se il Cliente è un consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 20 del 2005 (e relative integrazioni e/o modificazioni), nel qual caso per ogni controversia tra il Cliente e la Banca in relazione al presente contratto, è competente il Foro di residenza o domicilio eletto del Cliente.

PARTE SECONDA

Norme speciali relative ai conti correnti di corrispondenza e servizi connessi

Art. 15 - Versamento in conto di assegni e altri titoli.

L'importo degli assegni bancari e circolari tratti su banche operanti in Italia o emessi da banche operanti in Italia è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini di disponibilità indicati nel Documento di sintesi che costituisce parte integrante e frontespizio del presente contratto.

La Banca può prorogare detti termini in presenza di cause di forza maggiore - ivi compresi gli scioperi di personale - verificate presso la Banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari.

Di tale proroga la Banca dà pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazioni impersonali. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo, come stabilito al comma 1. Qualora tuttavia la Banca consentisse al Correntista di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima che siano decorsi i termini di disponibilità richiamati al comma 1 ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporta affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso di detti termini, la Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati, nonché di esercitare - in caso di mancato incasso - tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare l'addebito in conto.

Decorsi i termini richiamati al comma 1, resta inteso comunque che la banca trattaria - nel caso di assegni bancari - o la banca emittente - nel caso di assegni circolari - mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del Correntista per il recupero dell'importo dei titoli indebitamente pagati.

Resta inteso che il diritto di agire direttamente nei confronti del Cliente - nell'ipotesi prevista dal precedente comma - spetta alla banca domiciliaria della disposizione inoltrata per l'incasso.

L'importo degli assegni diversi da quelli indicati nei precedenti commi (vaglia ed altri titoli similari) nonché degli effetti, ricevute e documenti similari, è accreditato con riserva di verifica - e salvo buon fine - e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la filiale accreditante.

La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

Qualora tuttavia la Banca consentisse al Correntista di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporta affidamento di analoghe concessioni per il futuro. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso e ciò anche nel caso si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto.

Il Correntista può anche effettuare versamenti per corrispondenza esclusivamente secondo le modalità che seguono. Il versamento dei valori e la presentazione dei titoli si considerano avvenuti solo nel momento in cui essi pervengono materialmente allo sportello bancario della Banca. Se viene accertata una irregolarità o una discordanza tra le indicazioni risultanti nella distinta di presentazione e l'accertata consistenza dei titoli/valori, la Banca stessa procede alla registrazione del versamento per il solo importo accertato e regolare e fanno fede, ad ogni fine, le risultanze del controllo compiuto dalla Banca, che ne dà immediata comunicazione scritta - mediante lettera raccomandata A/R o telegramma - al Correntista.

Trascorsi 90 giorni di calendario dalla data di ricevimento di detta comunicazione della Banca, senza che sia pervenuto alla Banca stessa per iscritto un reclamo specifico, i versamenti si intendono effettuati per il solo importo accertato.

La Banca dà notizia dell'accreditamento dei titoli di credito sul conto corrente tramite l'estratto conto ed inviando direttamente per posta al Correntista la conferma dell'operazione.

Il Correntista può versare per corrispondenza contanti, assegni e vaglia utilizzando esclusivamente una busta chiusa fornita dalla Banca ed allegando la distinta di presentazione dei valori, data e firmata, dalla quale deve risultare il dettaglio dei valori contenuti, il numero corso, nonché l'esatta intestazione del medesimo. Pur se non ricorrono alla normativa vigente, per maggiore tutela del Correntista, gli assegni e i vaglia devono essere la clausola di non trasferibilità come previsto dal comma precedente. La dedizione della busta a cura del Correntista, può avvenire esclusivamente tramite vettori specializzati ed il relativo rischio è esclusivamente a carico del Correntista. La Banca non risponde dello smarrimento, furto, appropriazione indebita, utilizzo non autorizzato o distruzione durante il trasporto. Non è consentito effettuare con un'unica busta versamenti su più di un conto corrente e ciascuna spedizione deve riguardare una sola busta. La Banca provvede ad aprire la busta e ad apporre sulla stessa il timbro di ricezione con l'indicazione della data di arrivo che determina il giorno in cui si considera effettuato il versamento, e dà notizia dell'accreditamento sul conto corrente dei valori ricevuti tramite l'estratto conto ed invia direttamente per posta al Correntista la conferma dell'operazione.

Infine, poiché per motivi di sicurezza le banche provvedono a tagliare l'angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo, dei vaglia cambiali emessi dalla Banca d'Italia, versati dalla clientela, il Correntista s'impegna a verificare l'integrità degli assegni ricevuti, prendendo atto che la Banca non accetta i titoli di cui sopra il cui superiore angolo risultino tagliati nell'angolo superiore sinistro.

Art. 16 - Servizi di incasso e accettazione degli effetti, documenti e assegni.

I servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni sono svolti, per conto del Correntista, sulla base delle norme di seguito previste; per le operazioni di incasso e di accettazione vengono effettuate sull'estero, si applicano anche le Norme della Camera di Commercio Internazionale vigenti in materia di incassi documentari.

La Banca è tenuta a svolgere il servizio con diligenza professionale; sono tuttavia a carico del Correntista le eventuali conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla Banca, tra le quali non incluse quelle dipendenti da:

- indicazioni erronee, non precise o insufficienti, contraddittorie o di difficile lettura, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, documenti ed assegni che sulle distinte di accompagnamento;
- casi di forza maggiore, impedimenti od ostacoli determinati da normative vigenti nel luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi stiliati in moneta del Paese od in valuta estera; o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi.

Se il Correntista richiede di svolgere il servizio in relazione ad effetti, documenti o assegni da presentare su piazze non bancabili presso l'Istituto di emissione e, in genere, su piazze per le quali vi sono difficoltà di curare le incombenze relative al servizio medesimo, la Banca non risponde della mancata presentazione per il pagamento o per l'accettazione o del mancato protesto in tempo utile di tali titoli e documenti. La clausola "incasso tramite" e ogni altra analoga non comportante domiciliazione non sono vincolanti per la Banca che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulta richiesto l'incasso per il tramite di sportello situato in località diversa dal luogo di pagamento.

La Banca ha titolo per rivalersi sul Correntista di tutte le spese per la regolarizzazione nel bollo dei titoli, se la Banca stessa vi ha provveduto, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate.

Art. 17 - Avvisi di mancata accettazione e di mancato pagamento.

La Banca è autorizzata a non inviare avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni e si limita a restituire i titoli non appena ne ha la disponibilità materiale.

Art. 18 - Effetti cambiali recanti clausola "senza spese" o altra equivalente. Ordini di proroga di scadenza effetti. Pagamento mediante assegni.

Per gli effetti cambiali, la Banca non provvede alla materiale presentazione del titolo, ma in via trattaria un avviso con l'invito a recarsi ai propri sportelli per l'accettazione o per il pagamento, e ciò anche quando si tratta di effetti con clausola "senza spese", "senza protesto" o altra equivalente, sia essa firmata o meno.

Nel caso di effetti con clausole "senza spese", "senza protesto" o altra equivalente, non firmata a termini di legge, la Banca ha la facoltà di non far levare il protesto.

Nel caso di ordini di proroga di scadenza effetti, e in assenza di specifiche istruzioni fornite per iscritto, la Banca provvede ad inviare al debitore cambiario un semplice avviso della concessione del nuovo termine, e ciò anche quando si tratta di effetti recanti più firme di girata o di cambiali tratte.

Se l'effetto prorogato non viene pagato alla nuova scadenza, la Banca non provvede, stante il divieto di cui all'art. 9 della Legge n. 349 del 1973 (e relative integrazioni e/o modificazioni), a far levare protesto.

Nel caso di effetti pagabili mediante assegni di banca, la Banca incaricata dell'incasso si riserva la facoltà di rimettere tali assegni al cedente, a titolo di ricavo, senza assumere alcuna garanzia anche se sono stati da essa girati.

Art. 19 - Sconto o negoziazione di effetti, documenti ed assegni.

La presentazione per l'accettazione e/o il pagamento di effetti e/o documenti è eseguita dalla Banca - direttamente o a mezzo di corrispondente bancario o non - con applicazione di tutte le disposizioni contenute negli articoli della presente Parte.

Fermo restando quanto previsto nel caso di versamento in conto di assegni, effetti ed altri titoli indicati nell'art. 15, il Correntista è tenuto a rimborsare la Banca, entro il termine di 15 giorni di calendario dalla richiesta, se - per fatto o circostanza non imputabile alla Banca stessa a norma degli articoli precedenti - la presentazione e/o il protesto non sono stati effettuati nei termini di legge; gli effetti, i documenti o gli assegni sono andati smarriti o distrutti o sono stati sottratti; la Banca non è in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non è in grado di avere la disponibilità del ricavo.

Art. 20 - Contabilizzazione e regolamento degli interessi - Regolamento periodico delle commissioni, spese e oneri.

Gli interessi sono riconosciuti al Correntista o dallo stesso corrisposti alla Banca nella misura pattuita ed indicata nel Documento di sintesi che costituisce parte integrante e frontespizio del presente contratto, nel quale sono altresì indicate tutte le altre condizioni economiche applicate al presente contratto.

Gli interessi creditori e debitori maturati sul saldo del conto corrente sono conteggiati il 31 dicembre di ogni anno e comunque alla chiusura definitiva del conto corrente.

Gli interessi creditorî sono accreditati in conto corrente al 31 dicembre di ogni anno e comunque alla chiusura definitiva del conto corrente.

Il saldo risultante dalla chiusura contabile al 31 dicembre produce interessi, creditorî o debitori, secondo la misura indicata nel Documento di Sintesi o successivamente modificata.

Gli interessi debitori sugli sconfinamenti maturati al 31 dicembre di ogni anno diventano esigibili il primo marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o, immediatamente, in caso di chiusura definitiva del conto corrente per cui sono dovuti. Tali interessi devono essere pagati alla Banca alla data in cui diventano esigibili; in caso di mancato pagamento alla data di esigibilità, tali interessi producono interessi di mora nella misura indicata nel Documento di sintesi o successivamente modificata.

Se non pagati diversamente, i predetti interessi debitori esigibili potranno essere, in tutto o in parte, compensati in base agli artt. 7, comma 3, e 11, ultimo comma (anche con il saldo attivo del conto), oppure addebitati quale sorte capitale sul conto corrente del Cliente con saldo debitore purché, in quest'ultimo caso, egli abbia autorizzato in tal senso la Banca; a seguito dell'addebito sul conto debitore tali interessi sono considerati sorte capitale ed il saldo risultante produce pertanto ulteriori interessi secondo la misura indicata nel Documento di sintesi o successivamente modificata.

Art. 21 - Autorizzazione all'addebito sul conto corrente degli interessi debitori divenuti esigibili. Per ogni conto corrente, la scelta del Cliente di autorizzare o meno la Banca, ai fini di cui al precedente comma, è unica e riguarda tutti gli interessi debitori scaduti (e relativi interessi di mora); tale scelta risulta nella Sezione "Dichiarazioni e firme degli intestatari" di questo contratto e può essere modificata in ogni momento dal Cliente, mediante firma di apposito modulo cartaceo o informatico; la revoca deve pervenire prima che l'addebito abbia avuto luogo.

Il regolamento in conto delle commissioni, spese e oneri anche fiscali (così detta chiusura contabile) avviene con la periodicità indicata nel Documento di sintesi o successivamente modificata.

Salvo diverso accordo, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto. Il Cliente può in ogni momento prelevare il saldo creditore disponibile. La Banca può chiedere in ogni momento il rimborso del saldo debitore che eventualmente risulti a seguito della chiusura contabile del conto.

Art. 22 - Operazioni in valuta estera.

Se la Banca consente di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il Correntista può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo controvalore delle operazioni in valuta estera effettuate dal Cliente viene accreditato in conto - previa conversione nella valuta avente corso legale o nella valuta pattuita - al cambio corrente pubblicato dalla Banca alla data di esecuzione della disposizione. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal Correntista con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni.

Il Correntista si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all'art. 1279 cod. civ. sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, se la disposizione impartita comporta per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, se il beneficiario della disposizione non accetta modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuta l'esecuzione della predetta disposizione, e resta a carico del Correntista ogni connessa conseguenza.

PARTE TERZA

Servizi di pagamento

Sottosezione (A) - NORME GENERALI

Art. 23 - Definizioni.

Nella Parte "Servizi di pagamento" si intende per:

"Autenticazione forte": un'autenticazione del Cliente basata sull'uso di due o più elementi, classificati nella categoria della conoscenza (qualcosa che l'Intestatario conosce; es. PIN), del possesso (qualcosa che l'Intestatario possiede) e dell'inerenza (qualcosa che caratterizza l'Intestatario), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione;

"Beneficiario": soggetto destinatario di Pagamenti a debito del Conto;

"Conto": il rapporto bancario utilizzato per l'effettuazione e la ricezione di Pagamenti;

"Giorno Lavorativo": un giorno nel quale la Banca è operativa nella prestazione dei servizi di

Pagamento; l'elenco dei giorni considerati Giorni Lavorativi è disponibile presso le filiali;

"Identificativo Unico": combinazione di lettere, numeri o simboli che individuano un conto

interessato dall'operazione di Pagamento o il Beneficiario (ad esempio, il codice IBAN);

"Intermediario del Beneficiario": il prestatore di servizi di pagamento scelto dal Beneficiario; tale

ruolo può essere rivestito dalla Banca;

"Intermediario del Pagatore": il prestatore di servizi di pagamento scelto dal Pagatore; tale ruolo può

essere rivestito dalla Banca;

"Paese E.E.A.": Stato appartenente all'Area Economica Europea (European Economic Area - E.E.A.);

ne fanno parte attualmente gli Stati dell'Unione Europea nonché Norvegia, Islanda e

Liechtenstein;

"Pagamento": operazione comportante il trasferimento di fondi; ove non diversamente precisato,

indica operazioni sia a debito che a credito del Conto; non rientrano in tale ambito le operazioni

previste all'art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo 27.1.2010 n. 11, fra cui i pagamenti mediante

assegni, titoli cambiari e vaglia cambiari, i cui la presente Parte non si applica;

"Pagamento in divisa Extra E.E.A.": Pagamenti rientrante fra quelli indicati al comma 1 lett. a)

e b) dell'art. 23, comma 2, a differenza di quelli indicati al comma 2 dello stesso articolo, è in

una divisa diversa da quella e da una delle divise dei Paesi E.E.A. (ad esempio, Pagamento in

dollari a credito del Conto se l'Intermediario del Pagatore è situato in un Paese E.E.A.;

Pagamento in dollari a debito del Conto se l'Intermediario del Beneficiario è situato in un

Paese E.E.A.);

"Pagamento Paese Extra E.E.A. in qualsiasi divisa, rientrante fra quelli indicati al

comma 1 lett. a) e b) dell'art. 23, ove l'altro Intermediario coinvolto è situato in un paese

diverso da un Paese E.E.A. (ad esempio, Pagamento in euro a credito del Conto se l'Intermediario

del Pagatore è situato negli Stati Uniti d'America; Pagamento in dollari a debito del Conto se

l'Intermediario del Beneficiario è situato negli Stati Uniti d'America);

"Pagatore": soggetto che effettua un Pagamento a credito del Conto;

"Parte": prestatore di servizi di pagamento, diverso dal Conto, che presta uno o più dei

seguenti servizi: servizi di informazione sui conti; servizi di disposizione di ordini di pagamento.

Art. 24 - Ambito di applicazione. Consenso del Cliente all'accesso, al trattamento e alla

conservazione dei propri dati personali.

Le norme contenute nella presente sottosezione si applicano ai seguenti servizi di Pagamento

relativi al Conto:

a) Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto; sono esclusi i Pagamenti in cui l'ordine

è disposto dal Cliente è trasmesso alla Banca per il tramite del Beneficiario;

b) Pagamenti a credito del Conto, incluso il versamento di contante.

Le norme delle sottosezioni (A) e (D) si applicano ai Pagamenti in Euro e in una delle divise dei

Paesi E.E.A. quando:

- l'Intermediario del Beneficiario per i Pagamenti di cui al comma 1 sub a)

- o l'Intermediario del Pagatore per i servizi di cui al comma 1 sub b),

è situato in un Paese E.E.A.. Relativamente ai servizi Addebito Diretto Unico Europeo (ADUE) e

Bonifico Europeo Unico Area SEPA (BEU) tali norme si applicano anche per i Pagamenti in cui

l'altro Intermediario coinvolto è situato in uno degli altri Paesi indicati nel Foglio Informativo.

Per i Pagamenti di cui al comma precedente, i soggetti rientranti nella categoria delle

"Microimprese", di cui al Decreto Legislativo 27.1.2010 n. 11 sono equiparati ai consumatori, con

l'eccezione degli articoli 47, comma 1 e 51, ai cui fini tali soggetti sono considerati non consumatori.

Le norme della sottosezione (E) si applicano ai Pagamenti in divisa Extra E.E.A. e ai Pagamenti

Paese Extra E.E.A.

Ai sensi dell'art. 29, comma 1bis, del D.Lgs. 11/2010, il Cliente presta il proprio consenso all'accesso,

al trattamento e alla conservazione, da parte della Banca, dei propri dati personali necessari alla

prestazione dei servizi di pagamento relativi al Conto oggetto del presente contratto.

Art. 25 - Esecuzione dei Pagamenti.

Ciascun Pagamento è eseguito a condizione che:

- nell'ordine di Pagamento il Conto sia correttamente individuato, secondo quanto richiesto per

la specifica tipologia di Pagamento;

- gli altri dati necessari per l'esecuzione del Pagamento, secondo quanto indicato nel Foglio

- per l'ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte, sia rispettato quanto previsto all'art. 36. Per i Pagamenti a debito del Conto occorre che sul medesimo vi siano disponibilità sufficienti per l'esecuzione integrale del Pagamento e non vi siano ragioni che impediscano il loro utilizzo. Non sarà pertanto effettuata un'esecuzione parziale del Pagamento.

Se nell'ordine è stato indicato un Identificativo Unico, l'esecuzione può avvenire esclusivamente sulla base di questo Identificativo Unico; la Banca non è tenuta ad effettuare ulteriori verifiche con riguardo agli eventuali altri dati forniti.

Art. 26 - Informazioni preliminari all'esecuzione di Pagamenti.

Prima dell'esecuzione del Pagamento il Cliente può chiedere informazioni specifiche sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese del Pagamento stesso. La Banca fornisce le informazioni verbalmente in filiale.

Art. 27 - Sospensione e rifiuto di operazioni di Pagamento da parte della Banca.

La Banca può sospendere o rifiutare l'esecuzione di un Pagamento se non sono soddisfatte le

condizioni previste dal presente contratto o per altro giustificato motivo.

La Banca comunica la sospensione o il rifiuto al Cliente verbalmente (anche per via telefonica), o tramite posta elettronica, indicando, se possibile, le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. A tal fine il Cliente deve comunicare alla Banca un proprio recapito telefonico o di posta elettronica.

In caso di sospensione, ai fini dell'esecuzione, l'ordine si intende ricevuto dalla Banca quando

vengano meno le ragioni della sospensione stessa.

Art. 28 - Richiesta di rettifica.

Nel caso di Pagamento non autorizzato o eseguito in modo inesatto oppure nel caso di mancata esecuzione di un Pagamento, il Cliente può richiederne la rettifica a condizione di comunicare la circostanza alla Banca secondo quanto previsto ai commi seguenti.

La richiesta di rettifica deve essere presentata alla Banca, con le modalità indicate nel Foglio

Informativo, senza indugio non appena il Cliente è in grado di ricevere il Pagamento non

autorizzato o eseguito in modo inesatto oppure la mancata esecuzione di un Pagamento. Se il

Cliente presenta la richiesta di rettifica per un Pagamento non autorizzato in un Giorno

Lavorativo o in un Giorno Lavorativo dopo il limite orario indicato nel Foglio Informativo, tale

richiesta si considera ricevuta dalla Banca il Giorno Lavorativo successivo. La richiesta di rettifica

deve essere effettuata in ogni caso entro 13 mesi dalla data di addebito o accredito, se il Cliente

è non consumatore, il termine di cui al comma 2 è di 60 giorni dalla data di ricevimento dell'estratto

conto; per alcuni tipi di Addebiti Diretti è previsto un termine maggiore che è specificato nei

relativi Fogli Informativi (ad esempio per il servizio ADUE il termine per richiedere la rettifica di

un pagamento non autorizzato è di 13 mesi).

Art. 29 - Pagamenti non autorizzati.

Se il Pagamento risulta autorizzato, la Banca - entro il Giorno Lavorativo successivo a quello

in cui prende atto del Pagamento o riceve la richiesta di rettifica del Cliente ai sensi dell'art. 28

- riporta il Conto nello stato in cui si sarebbe trovato se il Pagamento non avesse avuto luogo,

salvo che abbia motivato, specie in caso di frode, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia

successiva a quelle dell'addebito del Pagamento. La Banca ha il diritto di ottenere la restituzione

dell'importo rimborsato qualora sia successivamente dimostrato che il Pagamento era stato

autorizzato ripristinando la situazione del Conto come se l'operazione di rimborso non avesse

avuto luogo.

Art. 30 - Mancata o inesatta esecuzione di Pagamenti.

In caso di mancata o inesatta esecuzione di un Pagamento a debito del Conto, la Banca è

responsabile nei confronti del Cliente a meno che sia in grado di provare che l'Intermediario del

Beneficiario ha ricevuto l'importo del Pagamento nel termine indicato dall'art. 40.

Nel caso in cui la Banca sia responsabile in base al comma 1, se l'importo del Pagamento è stato

addebitato sul Conto, a seguito della richiesta del Cliente ai sensi dell'art. 27, la Banca ripristina

la situazione del Conto come se l'addebito non avesse avuto luogo, applicando una data valuta

non successiva a quella di addebito in Conto dell'importo del Pagamento.

In caso di mancata o inesatta esecuzione di un Pagamento a credito del Conto, la Banca è

responsabile nei confronti del Cliente se è dimostrato che essa ha ricevuto l'importo del Pagamento

dall'Intermediario del Pagatore; questa responsabilità decorre dal momento in cui la Banca ha

ricevuto l'importo del Pagamento.

Nel caso in cui sia responsabile in base al comma 3, la Banca accredita l'importo del Pagamento

sul Conto con data valuta non successiva a quella che sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione

corretta del Pagamento.

La Banca è inoltre responsabile di eventuali spese e interessi imputati al Cliente per la mancata o

inesatta esecuzione del Pagamento.

La responsabilità della Banca non sussiste se la mancata o inesatta esecuzione è imputabile al

Cliente oppure se ricorre un caso di esclusione di responsabilità previsto dalla legge. Se il Cliente

è non consumatore, i commi 2, 4 e 5 non si applicano.

Art. 31 - Imputazione delle spese del Pagamento.

Il Cliente non può disporre:

- l'addebito al Beneficiario di spese inerenti il Pagamento dovute alla Banca;

- né l'addebito a proprio carico di spese inerenti il Pagamento dovute all'Intermediario del

Beneficiario.

Se il Cliente dispone un Pagamento con imputazione delle spese secondo modalità non consentite

in base al comma 1, la Banca può rifiutare il Pagamento oppure eseguirlo applicando le spese

secondo quanto previsto dal presente contratto.

Art. 32 - Comunicazione della avvenuta esecuzione.

La comunicazione dell'avvenuta esecuzione di ciascun Pagamento è effettuata dalla Banca

mediante messa a disposizione del Cliente, presso la filiale ove è intrattenuto il Conto, delle

informazioni relative al Pagamento. Il Cliente può chiedere che la comunicazione dell'avvenuta

esecuzione di Pagamenti sia effettuata dalla Banca mediante messa a disposizione, all'inizio di

ciascun mese solare, presso la filiale ove è intrattenuto il Conto, delle informazioni relative ai

Pagamenti eseguiti nel mese solare precedente su supporto cartaceo e altro supporto durevole.

Tali informazioni sono disponibili per i due mesi solari successivi a quello a cui si riferiscono.

Se il Cliente è non consumatore, il comma 1 non si applica; la messa a disposizione di una

comunicazione della avvenuta esecuzione e i contenuti della stessa sono subordinati ad apposito

accordo a parte.

Art. 33 - Recesso dai servizi di pagamento.

Il Cliente e la Banca possono recedere dai servizi di pagamento regolati nella presente Parte con

le modalità previste nell'articolo 8.

Il recesso del cliente dai servizi di pagamento comporta il recesso dal presente contratto.

Art. 34 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le pattuizioni contrattuali e le condizioni

economiche in materia di servizi di pagamento.

La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 126-

sexies del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) e con almeno due

mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta; tuttavia, se il Cliente è

una Microimpresa, nei suoi confronti non si applica il comma 4-bis dell'art. 126-sexies. La modifica

proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data indicata nella proposta per

la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione

equivale a recesso dal contratto.

Se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto

immediato e senza preavviso.

Se la modifica è in senso sfavorevole per il Cliente, l'applicazione immediata e senza preavviso è

possibile solo se la modifica stessa dipende dalla variazione dei tassi di riferimento convenuti nel

contratto; il Cliente è informato della modifica in senso sfavorevole dei tassi di interesse nell'ambito

delle comunicazioni periodiche relative al Conto inviate dalla Banca.

Se il Cliente è non consumatore:

- il comma 2 non si applica;

- la modifica è comunicata con un preavviso di 10 giorni; la modifica proposta dalla Banca si

ritiene accettata salvo che, prima della data prevista per la sua applicazione, il Cliente comunichi

alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto;

- il comma 3 si applica: la Banca tuttavia non è tenuta in nessun caso a comunicare le modifiche

sfavorevoli.

Sottosezione (B) - PAGAMENTI DISPOSTI DAL CLIENTE A DEBITO DEL CONTO

Art. 35 - Caratteristiche.

La presente sottosezione si applica ai seguenti tipi di Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto attraverso un apposito ordine alla Banca: Bonifici SEPA credit transfer, bonifico SEPA a valere su schemi di pagamento diversi dal SCT.

Le caratteristiche di ciascun tipo di Pagamento sono descritte nei Fogli Informativi.

Art. 36 - Ordine di Pagamento - Ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte

Ordine di Pagamento - L'ordine di Pagamento è impartito:

- tramite i Servizi Online della Banca con le modalità previste nella Guida ai Servizi online;
- in filiale per bonifici.

Per alcuni Pagamenti è possibile disporre l'esecuzione in via permanente, vale a dire l'effettuazione in via continuativa a date prestabilite (ordine permanente).

Ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte - Alcuni ordini di Pagamento possono essere disposti tramite una Terza Parte che presta servizi di disposizione di ordini di pagamento, se ricorrono le seguenti condizioni:

- il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca ha aderito ai Servizi Online della Banca a cui il Conto è collegato in modalità dispositiva e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio;
- il Conto è intestato o contestato al Cliente a firme disgiunte;
- ogniqualvolta sia disposto un Pagamento, la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.

Gli ordini di Pagamento che possono essere disposti tramite Terza Parte sono indicati nel Foglio Informativo.

La Banca può rifiutare l'accesso al Conto alla Terza Parte per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al Conto medesimo da parte della Terza Parte, compresi i casi di ordini di Pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tali casi, prima che l'accesso sia rifiutato o al più tardi immediatamente dopo, la Banca comunica il rifiuto al Cliente o alla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca verbalmente (anche per via telefonica) o tramite posta elettronica indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. A tal fine, il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca devono comunicare alla Banca stessa un proprio recapito telefonico o di posta elettronica. La Banca consente l'accesso al Conto alla Terza Parte al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto.

In ogni caso la Banca - se riceve dal Cliente o dalla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca la revoca del consenso alla prestazione dei servizi di disposizione di ordini di pagamento - rifiuta senza indugio l'accesso al Conto alla Terza Parte. Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può disporre tale revoca nei casi e con le modalità indicate nella Guida ai Servizi tramite i Servizi Online a cui il Conto è collegato in modalità dispositiva.

La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca e la Terza Parte relativi ai servizi di disposizione di ordine di pagamento prestati da quest'ultima. Il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca si impegnano quindi a risolvere direttamente con la Terza Parte eventuali contestazioni inerenti la prestazione di tali servizi.

Art. 37 - Dati necessari per l'esecuzione del Pagamento.

Ogni ordine di Pagamento impartito dal Cliente deve contenere le informazioni o l'Identificativo Unico richiesti per il relativo servizio.

Art. 38 - Ricezione dell'ordine.

L'ordine di Pagamento presentato tramite i Servizi Online si considera ricevuto dalla Banca nella stessa data della sua presentazione o, se tale data non è un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo successivo.

Se l'ordine è presentato oltre determinati limiti orari - riportati nella Guida ai Servizi Online - l'ordine si considera ricevuto il Giorno Lavorativo successivo. I limiti orari riportati nelle istruzioni operative relative ai Servizi Online si applicano anche in caso di ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte.

Nel caso di cui al comma 2, la Banca può comunque considerare gli ordini ricevuti oltre il limite orario come ricevuti nello stesso Giorno Lavorativo di presentazione.

Per alcuni tipi di Pagamento, il Cliente può indicare nell'ordine che esso deve essere accreditato all'Intermediario del Beneficiario in una determinata data futura. In tal caso, indipendentemente dalla data di presentazione, l'ordine si considera ricevuto:

- nel caso di ordine impartito tramite i Servizi Online (anche quando l'ordine sia impartito tramite Terza Parte), il Giorno Lavorativo precedente la data indicata dal Cliente per l'accredito all'Intermediario del Beneficiario;
- nel caso di Pagamento in una delle divise dei Paesi E.E.A. diversa dall'euro, quattro Giorni Lavorativi precedenti la data indicata dal Cliente per l'accredito all'Intermediario del Beneficiario.

Per alcuni tipi di Pagamento la Banca può consentire al Cliente di indicare nell'ordine che l'esecuzione dello stesso sia avviata in una data futura; se il Cliente esercita tale scelta, l'ordine si considera ricevuto nella data indicata in questo caso coincide con un Giorno Lavorativo, oppure il primo Giorno Lavorativo successivo.

Dalla data di ricezione dell'ordine la Banca può addebitare il relativo importo sul Conto.

Per le operazioni di pagamento di seguito indicate la Banca, dal momento della presentazione dell'ordine con data futura, rende indisponibile l'importo necessario all'esecuzione del Pagamento: bonifici.

Art. 39 - Revoca dell'ordine.

L'ordine di Pagamento non può essere revocato dal Cliente, salvo che si tratti di un ordine con data futura (inclusi gli ordini permanenti), oppure che la Banca vi consenta.

L'ordine con data futura può essere revocato dal Cliente entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione come definita all'art. 38.

La revoca deve essere richiesta tramite i Servizi Online con le modalità specificate nella Guida ai Servizi.

Nel caso di ordine permanente, il Cliente deve indicare se intende revocare solo il primo ordine di pagamento successivo oppure tutti i pagamenti da eseguire dopo la revoca stessa. In mancanza di indicazione, la revoca fa cessare l'esecuzione di tutti i pagamenti da eseguire successivamente alla Banca stessa.

L'ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte non può essere revocato dal Cliente, salvo che la Banca e la Terza Parte vi consentano oppure che si tratti di un ordine con data futura; in quest'ultimo caso, la revoca può essere disposta dal Cliente entro il termine di cui al comma 2.

Art. 40 - Tempi di esecuzione del Pagamento.

L'ordine di Pagamento è eseguito mediante accredito del relativo importo all'Intermediario del Beneficiario:

- nel caso di ordine impartito tramite i Servizi Online (anche quando l'ordine sia impartito tramite Terza Parte), entro il Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione ai sensi dell'art. 38.
- nel caso di ordine impartito su supporto cartaceo, entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione ai sensi dell'art. 38.

In deroga a quanto stabilito al comma precedente, per i Pagamenti in una divisa di un Paese E.E.A. diversa dall'Euro l'importo è accreditato all'Intermediario del Beneficiario entro il quarto Giorno Lavorativo dalla data di ricezione ai sensi dell'art. 38.

Sottosezione (C) - PAGAMENTI A CREDITO DEL CONTO

Art. 41 - Termini di accredito.

L'importo del Pagamento è a disposizione del Cliente non appena l'importo medesimo è ricevuto dalla Banca tenuto conto dei tempi tecnici necessari.

Nel caso in cui il Pagamento sia in una divisa di un Paese E.E.A. diversa dall'euro, il relativo importo è a disposizione del Cliente, previa conversione in euro, entro il quarto Giorno Lavorativo successivo a quello in cui l'importo medesimo è ricevuto dalla Banca.

Sottosezione (D) - PAGAMENTI IN DIVISA EXTRA E.E.A. E PAGAMENTI PAESE EXTRA E.E.A.

Art. 42 - Rinvio alle norme delle sottosezioni precedenti.

Ai Pagamenti in divisa Extra E.E.A. si applicano i seguenti articoli della presente Parte: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 (ad eccezione del comma 4).

Ai Pagamenti Paese Extra E.E.A. si applicano i seguenti articoli della presente Parte: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 (ad eccezione del comma 4).

Art. 43 - Mancata o inesatta esecuzione di Pagamenti Paese Extra E.E.A.

A seguito della richiesta di rettifica del Cliente ai sensi dell'art. 28, se è dimostrata la responsabilità della Banca:

- in caso di mancata esecuzione di un Pagamento a debito del Conto, se il Conto è stato comunque addebitato la Banca rimborsa al Cliente l'importo addebitato;
- in caso di esecuzione inesatta di un Pagamento, la Banca effettua la rettifica.

In caso di mancata esecuzione di un Pagamento a credito del Conto, se è dimostrata la sua responsabilità la Banca accredita sul Conto l'importo del Pagamento.

Art. 44 - Pagamenti disposti dal Cliente con data futura.

Per alcuni tipi di Pagamento, il Cliente può indicare nell'ordine che esso deve essere accreditato all'Intermediario del Beneficiario in una determinata data futura. Nel Foglio Informativo è indicato per ciascun tipo di Pagamento quando la Banca, indipendentemente dalla data di presentazione, considera ricevuto l'ordine.

Art. 45 - Revoca dell'ordine di Pagamento.

L'ordine di Pagamento con data futura può essere revocato dal Cliente entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione ai sensi dell'art. 38.

Si applica l'art. 39 commi 1 (ad eccezione del riferimento agli ordini permanenti), 3 e 5.

Art. 46 - Esecuzione del Pagamento.

Nel Foglio Informativo sono indicati, per ciascun tipo di Pagamento, i termini per:

- l'accredito all'Intermediario del Beneficiario dell'importo del Pagamento a debito del Conto
- l'accredito sul Conto dell'importo del Pagamento in divisa Extra E.E.A. o del Pagamento Paese Extra E.E.A. in una divisa diversa dall'euro o dalla divisa di un Paese E.E.A..

In caso di Pagamento Paese Extra E.E.A. in euro o in una divisa di un Paese EEA a credito del Conto si applica l'art. 41.

Sottosezione (E) - SERVIZI DI INFORMAZIONE SUI CONTI E CONFERMA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

Art. 47 - Servizi di informazione sui conti e conferma disponibilità fondi.

Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può avvalersi dei servizi di informazione sui conti prestati da una Terza Parte in relazione al Conto a cui il Conto è collegato in modalità dispositiva. I servizi di informazione sui conti prestati da una Terza Parte in relazione al Conto a cui il Conto è collegato in modalità dispositiva sono quelle indicate nei seguenti condizioni:

- a) il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca ha aderito ai Servizi Online della Banca a cui il Conto è collegato in modalità dispositiva e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio;
- b) per ogni sessione di comunicazione, la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.

Le informazioni sui Conti che possono essere richieste tramite Terza Parte sono quelle indicate nel Foglio Informativo.

La Banca può rifiutare l'accesso al Conto alla Terza Parte per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al Conto medesimo da parte della Terza Parte. In tali casi, prima che l'accesso sia rifiutato o al più tardi immediatamente dopo, la Banca comunica il rifiuto al Cliente o alla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca verbalmente (anche per via telefonica) o tramite posta elettronica indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. A tal fine, il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca devono comunicare alla Banca un proprio recapito telefonico o di posta elettronica. La Banca consente l'accesso al Conto alla Terza Parte al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto.

In ogni caso la Banca - se riceve dal Cliente o dalla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca la revoca del consenso alle prestazioni dei servizi di informazione sui conti, rifiuta senza indugio l'accesso al Conto alla Terza Parte. Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può disporre tale revoca nei casi e con le modalità indicate nella Guida ai Servizi tramite i Servizi Online a cui il Conto è collegato.

La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca e la Terza Parte relativi ai suddetti servizi di informazione sui conti. Il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca si impegnano quindi a risolvere direttamente con la Terza Parte eventuali contestazioni inerenti la prestazione di tali servizi.

Nel consenso rilasciato alla Banca devono essere correttamente indicati tutti i dati richiesti, fra cui i dati identificativi della Terza Parte.

Il consenso rilasciato alla Banca è dato mediante firma di apposito modulo cartaceo o informatico. Il consenso può essere dato anche tramite i Servizi Online, se previsto dalle sue funzionalità.

Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può in qualsiasi momento revocare il consenso. La comunicazione di revoca deve essere effettuata con le modalità previste al comma precedente per il rilascio del consenso; essa è efficace entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione da parte della Banca.

La Banca non blocca sul Conto l'importo dell'operazione di pagamento per cui la Terza Parte ha chiesto conferma della disponibilità di fondi.

Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può chiedere alla Banca stessa di comunicargli, tramite i Servizi Online o altra modalità concordata con la Banca, l'avvenuta identificazione della Terza Parte e la risposta fornita alla sua richiesta di conferma.

PARTE QUARTA - Norme speciali per il deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari

Sottosezione (A) - NORME GENERALI

Art. 48 - Oggetto.

La Banca svolge il servizio di deposito in amministrazione di titoli e strumenti finanziari sia cartacei sia immessi nel sistema di gestione accentrata ai sensi del Titolo II Bis del Testo Unico della Finanza o altrimenti dematerializzati (di seguito denominati complessivamente "titoli"), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Nel caso di deposito di titoli cartacei il Depositante deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.

Nel caso di strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata ai sensi del TUF o altrimenti dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del Depositante presso la Banca prende luogo della consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi, nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali possono effettuarsi soltanto tramite la Banca e trovano attuazione attraverso iscrizioni contabili, secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa in vigore, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.

La registrazione contabile che attribuisce al Depositante la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari - ivi compresi i diritti di cui al successivo articolo 49 - secondo la disciplina di ciascuno di essi e le norme di legge applicabili, è unicamente quella effettuata dalla Banca all'esito del regolamento delle relative operazioni. La registrazione contabile degli strumenti finanziari nel deposito prima del regolamento dell'operazione di acquisto attribuisce al Depositante unicamente il diritto di vendere, prima di averne acquistato la proprietà, lo strumento finanziario oggetto del precedente ordine di acquisto non ancora regolato, ferma restando l'applicazione delle norme che disciplinano la definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli.

Nel caso di strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata ai sensi del Testo Unico della Finanza si applicano i commi 3 e 4 del presente articolo: è tuttavia ammessa la possibilità di richiedere il rilascio del certificato in forma cartacea, qualora il regolamento del titolo lo consenta.

Art. 49 - Svolgimento del servizio - Diritto di intervento in assemblea ed esercizio del voto - Richieste di comunicazioni o certificazioni per l'esercizio di ulteriori diritti - Identificazione dei Depositanti titolari di strumenti finanziari - Sollecitazione di deleghe di voto.

La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, anche se diversi da quelli immessi nel sistema di gestione accentrata, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Depositante ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla tutela dei diritti di natura economica ai titoli stessi.

Nei casi di diritti di opzione e warrant relativi agli strumenti finanziari in deposito immessi nel sistema di gestione accentrata, conversione dei titoli o versamento di decimi, la Banca chiede istruzioni al Depositante e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ricezione da parte del Depositante di istruzioni scritte e previa versamento dei fondi occorrenti e, in caso di Depositante diverso da persona fisica, solo qualora quest'ultimo sia provvisto di Codice LEI di cui al successivo art. 69, ultimo comma. In mancanza di istruzioni scritte del Depositante entro l'orario di chiusura finale di sportello del Giorno Lavorativo precedente l'ultimo giorno di trattazione dei diritti/warrant così come in mancanza di fondi disponibili, la Banca cura la vendita dei diritti/warrant per conto del Depositante l'ultimo giorno di trattazione, compatibilmente con le condizioni di mercato nel quale i diritti/warrant sono negoziati: in presenza di condizioni di mercato che non consentono la vendita, o in caso di persone diverse dalle persone fisiche sprovviste di Codice LEI di cui al successivo art. 69, ultimo comma, la Banca non procede alla vendita medesima. Per i titoli non immessi nel sistema di gestione accentrata, il Depositante deve dare alla Banca le opportune istruzioni entro l'orario di chiusura finale di sportello del quinto Giorno Lavorativo precedente il giorno di scadenza della pertinente operazione, in mancanza delle quali la Banca non è obbligata a compiere alcuna attività. Per i titoli non quotati nelle Borse italiane, il Depositante è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione.

Il Depositante conferisce alla Banca mandato con rappresentanza affinché questa compili e sottoscriva, in nome e per conto del Depositante, secondo le specifiche istruzioni di volta in volta impartite da quest'ultimo, la scheda di adesione, o la diversa documentazione messa a disposizione dall'emittente, relativa a offerte pubbliche di acquisto, di scambio, di acquisto e scambio, aumenti di capitale e altre operazioni sul capitale quali, a titolo esemplificativo, conversione di titoli o versamento di decimi e, in relazione al presente mandato, autorizza fin d'ora la Banca anche ai sensi degli artt. 1394 e 1395, c.c.

In mancanza di istruzioni contrarie da conferire per iscritto alla Banca entro il giorno lavorativo bancario precedente la data di negoziazione "ex cedola" o "ex dividendo", la Banca medesima cura l'incasso degli interessi o dei dividendi.

Le norme che disciplinano i diritti dei titolari di strumenti finanziari, contenute nei successivi paragrafi del presente articolo, si applicano solo agli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata e in deposito presso la Banca.

Il Depositante che intende intervenire in assemblea per esercitare il diritto di voto deve richiedere alla Banca di attestare all'emittente, con apposita comunicazione eventualmente resa tramite l'intermediario aderente al sistema di Gestione Accentrata, la legittimazione del richiedente in conformità alle scritture contabili della Banca stessa.

Tale richiesta deve essere effettuata:

- per le assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione, con il consenso dell'emittente, nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell'Unione Europea, entro il termine dell'orario di sportello del quarto giorno lavorativo bancario precedente la data di unica convocazione dell'assemblea oggetto della richiesta o la data di prima convocazione se le date delle convocazioni successive sono indicate nel medesimo avviso di convocazione; in caso contrario entro il termine dell'orario di sportello del quarto giorno lavorativo bancario precedente ciascuna data di convocazione successiva;
- per le assemblee diverse da quelle indicate in precedenza, entro il termine dell'orario di sportello del quarto giorno lavorativo bancario precedente la data di prima convocazione dell'assemblea oggetto della richiesta, o entro il termine dell'orario di Sportello del quarto Giorno Lavorativo Bancario precedente il termine previsto dallo statuto della società per l'inoltro della comunicazione.

La Banca rende indisponibili, fino alla chiusura dell'assemblea, i titoli oggetto di comunicazione, emessi da società il cui statuto preveda espressamente tale condizione.

Qualora la richiesta di cui al precedente comma pervenga alla Banca oltre i termini sopra indicati, la Banca non assume alcuna responsabilità per il caso in cui la società emittente non accetti la comunicazione.

Il Depositante può effettuare la richiesta sopra indicata anche con riferimento a tutte le assemblee di uno o più emittenti i cui strumenti finanziari siano tempo depositati/registrati, fino a diversa comunicazione: in tal caso la Banca provvede all'invio delle comunicazioni senza necessità di ulteriori richieste da parte del Depositante.

Il Depositante che intende esercitare diritti diversi da quello contemplato nei commi precedenti deve richiedere alla Banca di effettuare, eventualmente per il tramite dell'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata, le comunicazioni o rilasciare le certificazioni necessarie per l'esercizio dei diritti medesimi.

La Banca effettua le comunicazioni o rilascia le certificazioni di cui al comma precedente con un indugio e comunque entro il secondo Giorno Lavorativo Bancario successivo a quello di ricezione della richiesta del Depositante. Nei casi consentiti dalla legge, il Depositante può chiedere alla Banca l'invio all'emittente di una comunicazione di revoca della comunicazione di cui sopra in relazione a tutti o parte degli strumenti finanziari depositati.

Il Depositante è tenuto a restituire alla Banca la certificazione eventualmente rilasciatagli, ove ancora idonea a produrre effetti, qualora intenda trasferire i diritti oggetto della certificazione o ottenere la consegna degli strumenti finanziari corrispondenti.

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della certificazione, il Depositante può chiedere, a proprie spese, il rilascio di un duplicato subordinatamente alla consegna di copia della denuncia all'autorità competente.

A richiesta della società italiana con azioni immesse nel sistema di gestione accentrata, con il consenso dell'emittente alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell'Unione Europea, il cui statuto lo preveda, ovvero a richiesta delle società emittenti obbligazioni immesse nella gestione accentrata, la Banca comunica (anche tramite un proprio incaricato) alla società richiedente (o al suo delegato) i dati identificativi del Depositante che detiene presso la Banca azioni/obbligazioni della società richiedente e che non ha espressamente vietato la comunicazione e, altresì, unitamente al numero di azioni/obbligazioni di tali società registrate nel deposito amministrato al Depositante medesimo presso la Banca.

Il Depositante può in ogni tempo prestare/negare il consenso alla comunicazione dei dati identificativi o modificarli quanto precedentemente espresso in relazione a ciascun deposito di cui sia intestatario sottoscrivendo apposito modulo presso la Banca o tramite ulteriori procedure che la Banca renda disponibili.

Nei casi di sollecitazione di deleghe di voto relative a società italiane i cui strumenti finanziari siano immessi con il consenso dell'emittente alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea, la Banca comunica al promotore richiedente i dati identificativi del Depositante che non ha espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di strumenti finanziari della società emittente registrati sui rispettivi depositi.

Il Depositante può in ogni tempo prestare/negare il consenso alla comunicazione dei dati identificativi o modificarli quanto precedentemente espresso in relazione a ciascun deposito di cui sia intestatario sottoscrivendo apposito modulo presso la Banca o tramite ulteriori procedure che la Banca renda disponibili.

Art. 50 - Vendita dei titoli in caso di inadempimento del Depositante.

Se il Depositante non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni di calendario dalla ricezione della lettera.

Se il Depositante rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, cod. civ., realizzando, direttamente o a mezzo intermediario abilitato, un quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.

Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Depositante con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni di calendario.

La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Depositante. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle condizioni di cui alle presenti norme.

Art. 51 - Modalità per il ritiro dei titoli cartacei oggetto di deposito - Vincoli.

Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il Depositante deve far pervenire la richiesta alla Banca almeno 2 giorni lavorativi bancari prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato, la richiesta deve essere rinnovata.

In caso di parziale o totale ritiro dei titoli subdepositati, a norma del successivo art. 54, la Banca provvede alla loro restituzione al Depositante entro il giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui li ha ricevuti dagli organismi subdepositari.

Qualora la Banca lo consenta, il deposito può essere sottoposto a particolari vincoli a richiesta del Depositante: in tal caso, il vincolo si estende a tutti gli strumenti finanziari ivi depositati/registrati. Nel caso in cui il vincolo non riguardi la totalità degli strumenti finanziari depositati/registrati, gli strumenti finanziari vincolati sono depositati/registrati in un deposito diverso da quello originariamente destinato alla custodia e amministrazione.

Nel caso di pegno, usufrutto o riporto, è obbligo del Depositante dare comunicazione alla Banca dell'eventuale esistenza di una convenzione tra il Depositante e, rispettivamente, il creditore pignoratario, l'usufruttuario o il riportatore, che attribuisca ad un soggetto diverso da quello stabilito dalla legge la legittimazione ad avanzare la richiesta di comunicazione o certificazione all'esercizio

dei diritti inerenti ai titoli sottoposti a vincolo, di cui al precedente articolo 49. La mancata comunicazione dell'esistenza e del contenuto di tale convenzione esonererà la Banca da ogni responsabilità in relazione al rilascio delle relative attestazioni, comunicazioni o certificazioni.

Art. 52 - Deposito contestato e procure.

Quando il deposito è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente a firma disgiunta, oltre quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6, ciascuno degli altri contestatari è inoltre autorizzato in nome e per conto di ciascun altro contestatario del rapporto, anche ai sensi degli artt. 1394 e 1395 cod. civ., a vendere i titoli nominativi, anche azionari, intestati ad uno solo dei titolari del rapporto, a comprare titoli nominativi, anche azionari, facendoli intestare ad un altro dei contestatari del rapporto, a trasferire i titoli nominativi, anche azionari, intestati ad uno solo dei titolari del rapporto.

Allo scopo appone sugli stessi le relative girate o conferisce alla Banca il relativo mandato anche per girarli a favore di terzi o della Banca, nonché a dare in riporto i titoli, estinguere i riporti in essere, ad utilizzare comunque i titoli nominativi, anche azionari, intestati ad uno solo dei titolari del rapporto, nonché a costituire i predetti in pegno a favore di terzi o della Banca. Pertanto, con la firma del presente contratto, i Depositanti si conferiscono reciprocamente procura.

Art. 53 - Trasferimento del deposito di titoli cartacei.

La Banca ha facoltà di custodire il deposito dei titoli cartacei ove essa ritenga più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo.

Art. 54 - Subdeposito dei titoli cartacei e strumenti finanziari gestione accentrata.

Il Depositante autorizza la Banca a sub-depositare i titoli cartacei presso depositari abilitati o presso altri depositari abilitati, quali banche centrali, banche italiane, banche comunitarie, banche di paesi terzi e altri soggetti ai sensi e nei limiti della normativa applicabile. I sub-depositari presso cui sono tempo per tempo sub-depositati i titoli sono indicati nel documento "conferma di operazione in titoli".

In relazione ai suddetti titoli subdepositati il Depositante può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispettivo quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite la Banca e secondo le modalità previste dalle norme contenute nel regolamento dei servizi dei depositari centrali o degli altri depositari abilitati di cui al comma precedente.

I titoli sub-depositati sono immessi in depositi intestati alla Banca.

Nell'ipotesi in cui i titoli sono immessi in un deposito che contiene gli strumenti finanziari di proprietà di una pluralità di clienti della Banca ("conto omnibus"), la Banca istituisce e conserva le evidenze e le registrazioni contabili a nome del Cliente, come disciplinate nel presente Contratto, di tutti i titoli finanziari che vengono in via continuativa e con tempestività in modo da consentire alla Banca di ricorrere, in qualsiasi momento, la posizione in strumenti finanziari di ciascun Cliente. In caso di titoli sub-depositati presso un depositario centrale dell'area economica europea (EEA) al quale il Cliente partecipa direttamente, il Cliente ha la facoltà, ai sensi della normativa vigente, di richiedere alla Banca, previa sottoscrizione di apposita documentazione contrattuale, di sub-depositare i titoli in un conto intestato alla Banca ma destinato a contenere solamente gli strumenti finanziari di proprietà del Cliente medesimo ("conto individuale").

Il Depositante autorizza la Banca a sub-depositare i titoli cartacei emessi o circolanti all'estero presso State Street Bank ovvero presso altri depositari abilitati, individuati dalla Banca tempo per tempo.

Il Depositante autorizza altresì la Banca a consentire ai sub-depositari indicati al periodo precedente di farsi sostituire nell'esecuzione delle operazioni di cui all'art. 49 da società estere sub-depositarie e a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità previste dalle norme contenute nel regolamento di dette società estere sub-depositarie.

Se i titoli di cui al presente articolo presentano caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile - ferma la responsabilità del Depositante in ordine alla regolarità dei titoli - il Depositante autorizza la Banca a procedere al raggruppamento ovvero a consentire il raggruppamento da parte degli enti di cui ai commi precedenti ed il Depositante accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità.

Resta comunque inteso che, la Banca è responsabile nei confronti del Depositario a norma del presente contratto anche relativamente ai titoli e agli strumenti finanziari sub-depositati a norma del presente articolo.

Le previsioni del presente articolo si applicano anche agli strumenti finanziari dematerializzati ai sensi delle norme loro applicabili, anche se diversi da quelli immessi nel sistema di gestione accentrata.

Sottosezione (B) - NORME CHE DISCIPLINANO IL SERVIZIO DI PRESTITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DI PROPRIETÀ DEL CLIENTE

Art. 55 - Definizioni.

Nella presente Sottosezione (B) che disciplina il servizio di prestito degli strumenti finanziari di proprietà del Cliente, si intende per:

"Parti": la Banca e il Cliente;

"Mutuante": il Cliente;

"Mutuatario" o "Banca": la Banca o il terzo soggetto prenditore degli strumenti finanziari;

"Contratto di deposito": il contratto di deposito a custodia e amministrazione di strumenti finanziari stipulato e attualmente in essere tra le Parti;

"Deposito amministrato": il conto in essere presso la Banca a nome del Cliente in dipendenza del contratto di deposito;

"Mercati regolamentati": i mercati di cui all'art. 1, co. 1, lett. w-ter) del TUF, nonché ogni altro mercato regolarmente funzionante per il quale siano stabiliti criteri di accesso e di funzionamento;

"Strumenti finanziari": i titoli quotati nei mercati regolamentati di proprietà del Cliente immessi nel deposito amministrato che possono formare oggetto dei singoli contratti di prestito;

"Valore di mercato degli strumenti finanziari": per i titoli azionari quotati nei mercati regolamentati che prevedono la pubblicazione di un prezzo di riferimento è rappresentato dal prezzo di riferimento; per i titoli azionari quotati in mercati regolamentati che non prevedono la pubblicazione di un prezzo di riferimento, è rappresentato dal prezzo di quotazione ottenibile da un information provider generalmente utilizzato dagli operatori del settore (a titolo esemplificativo Bloomberg, Reuters) individuato secondo buona fede dalla Banca;

"Conferma di operazione": la conferma dei singoli contratti di prestito di strumenti finanziari conclusi dalla Banca in nome e per conto del Cliente in esecuzione dell'incarico conferito dal Cliente alla Banca, che riporta la specie e la quantità di strumenti finanziari oggetto del prestito, la data dell'operazione, la data di decorrenza e la remunerazione spettante al Cliente;

"Giorno lavorativo": ogni giorno di funzionamento dei mercati regolamentati nei quali sono quotati gli strumenti finanziari oggetto dei singoli contratti di prestito;

"Giacenza": la quantità di ciascuno degli strumenti finanziari immessi nel Deposito amministrato.

Art. 56 - Esecuzione del mandato.

In esecuzione di quanto previsto dalla presente Sottosezione (B), la Banca conclude per conto del Cliente i singoli contratti di prestito di strumenti finanziari con piena discrezionalità senza necessità di specifica preventiva autorizzazione del Cliente, decidendo autonomamente, entro i limiti specificamente previsti in questo accordo quadro, la tipologia e la quantità di strumenti finanziari da concedere in prestito, le giornate di esecuzione dei singoli contratti e le controparti contrattuali. La Banca non assume nei confronti del Cliente alcun obbligo di esecuzione di specifici contratti di prestito di strumenti finanziari anche nel caso in cui il Cliente impartisca specifiche disposizioni alla Banca.

Il Cliente non può vantare alcuna pretesa affinché i suoi strumenti finanziari vengano effettivamente presi in prestito dalla Banca. Il quantitativo preso in prestito è determinato volta

per volta dalla Banca. Al riguardo la Banca prende in considerazione in egual misura tutti i suoi clienti, a seconda della disponibilità o meno del necessario numero di strumenti finanziari, e tiene conto anche del numero di contratti di Prestito Titoli perfezionati in precedenza.

La Banca garantisce al Cliente il buon fine delle singole operazioni di prestito di strumenti finanziari concluse in attuazione delle norme della presente Parte, o in alternativa la restituzione dell'equivalente in denaro ai sensi del primo comma dell'art. 63.

Art. 57 - Contratti conclusi dalla Banca con se stessa.

La Banca è sin d'ora autorizzata, ai sensi dell'art. 1395 del codice civile, a concludere le singole operazioni di prestito di strumenti finanziari con se stessa e ad assumere quindi, oltre alla veste di mandataria con rappresentanza del Cliente, anche la veste di Mutuatario, quale controparte contrattuale del Cliente.

Anche nel caso di cui al precedente comma 1 del presente articolo, le obbligazioni restitutorie della Banca che saranno di volta in volta determinate in ragione delle singole operazioni di prestito di strumenti finanziari concluse in attuazione della presente Sottosezione (B), ivi incluso quanto previsto dall'art. 63, sono assistite da garanzia. In particolare, la Banca costituisce, a favore del Cliente, un vincolo pignoratorio sul denaro e/o sul valore degli strumenti finanziari registrati sul deposito vincolato aperto dalla Banca stessa presso Intesa Sanpaolo S.p.A., intermediario custode ai sensi dell'art. 2786, comma 2, per un importo corrispondente al controvalore dei prestiti che saranno di volta in volta conclusi. Il Cliente prende atto che gli strumenti finanziari eventualmente posti a garanzia possono essere emessi da società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

La Banca si impegna fin d'ora a provvedere di volta in volta alle necessarie registrazioni ai sensi della normativa applicabile, nonché all'automatica sostituzione o integrazione dell'oggetto della garanzia con altri strumenti finanziari, registrati sul medesimo deposito, nell'ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, i titoli originari non fossero più idonei ad assicurare la capienza della garanzia. Con l'attivazione del servizio il Cliente esprime il proprio consenso alla nomina del terzo custode dei beni costituiti in garanzia ai sensi del presente comma e alla circostanza che i titoli a garanzia possono essere emessi da altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Verificatosi l'inadempimento degli obblighi di restituzione di cui all'art. 63, la Banca corrisponde al Cliente una somma pari al controvalore dello strumento finanziario non restituito rilevato alla data di scadenza del Prestito Titoli in base ai criteri indicati nel Documento Informativo, mediante accredito sul conto corrente di regolamento collegato al Deposito Amministrato, unitamente ai proventi di cui all'art. 60 e alla relativa remunerazione.

Qualora la Banca non adempia all'obbligo di cui al comma precedente, il Cliente ha diritto di escutere la garanzia chiedendo la liquidazione del relativo importo al terzo depositario mediante lettera raccomandata A.R., inviata per conoscenza anche alla Banca.

Nella richiesta di cui al comma precedente, il Cliente deve indicare il numero di Deposito Amministrato relativo al contratto di Prestito Titoli non adempito dalla Banca, la denominazione degli strumenti finanziari non restituiti dalla Banca, la quantità, il loro controvalore alla data di scadenza del Prestito Titoli, allegando il rendiconto di cui all'art. 62 che documenta l'operazione, nonché la dichiarazione che la Banca non ha restituito gli strumenti finanziari indicati, i proventi, la remunerazione né ha corrisposto la somma pari al loro controvalore e l'indicazione del conto corrente sul quale effettuare il pagamento.

Per le finalità di cui al presente articolo la Banca può anche fornire garanzia personale di una primaria istituzione finanziaria terza.

Art. 58 - Oggetto e durata dei singoli contratti di prestito.

I singoli contratti di prestito hanno ad oggetto gli Strumenti finanziari ed hanno durata non superiore ad 1 (un) giorno lavorativo.

Sono comunque esclusi dal servizio Prestito Titoli: (i) strumenti finanziari la cui cessione comporti l'obbligo di segnalare alle Autorità di Vigilanza le variazioni nelle partecipazioni qualificate riferite a tali strumenti finanziari; (ii) tutti gli strumenti finanziari costituiti a garanzia o sottoposti a qualsiasi vincolo di indisponibilità, per finalità estranee al presente Capo; (iii) gli strumenti finanziari che, secondo il ragionevole giudizio della Banca, non possano essere utilmente posti a prestito per le loro caratteristiche intrinseche; tra tali strumenti finanziari si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo, le azioni di Sicav e gli ETF non armonizzati.

I singoli contratti di prestito si intendono conclusi, ai sensi dell'art. 1813 codice civile, con il prelievo degli strumenti finanziari dal deposito amministrato ed il contestuale trasferimento al Mutuatario.

Art. 59 - Consegna degli strumenti finanziari oggetto dei singoli contratti di prestito. Il Cliente conferisce alla Banca mandato affinché la Banca medesima compia, in nome e per conto del Cliente, ogni attività necessaria per il trasferimento degli strumenti finanziari oggetto dei singoli contratti di prestito dal proprio deposito amministrato a favore del Mutuatario.

Art. 60 - Effetti dei singoli contratti di prestito

I singoli contratti di prestito determinano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1814 del codice civile, il trasferimento della proprietà degli strumenti finanziari dal Cliente al Mutuatario.

Il diritto di voto, i proventi degli strumenti finanziari accordati in prestito nonché gli altri diritti accessori sugli strumenti finanziari spettano, salvo quanto previsto nei successivi commi 3 e 5 del presente articolo, al Mutuatario, per l'intera durata del prestito.

Nel caso in cui gli strumenti finanziari oggetto dei singoli contratti di prestito attribuiscono il diritto al dividendo e/o ad altri proventi in denaro che il Mutuatario incassa nel corso della durata del prestito, la Banca si impegna, anche per conto del Mutuatario, ad effettuare a favore del Cliente un pagamento equivalente al dividendo e/o al provento in denaro, al netto delle ritenute previste dalle disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti.

Il pagamento di cui al precedente comma del presente articolo viene effettuato con accredito del conto corrente che il Cliente ha in essere presso la Banca con la valuta coincidente con la data del termine di durata del prestito.

Nel caso in cui gli strumenti finanziari oggetto dei singoli contratti di prestito attribuiscono il diritto di ottenere quantità aggiuntive di strumenti finanziari della medesima tipologia di quelli oggetto del prestito ovvero di altri valori e/o altri valori e tali strumenti finanziari e/o valori vengono consegnati al Mutuatario nel corso della durata del prestito, la Banca si impegna, anche per conto del Mutuatario, a consegnare al Cliente, al termine del periodo di durata del prestito, anche le predette quantità aggiuntive di strumenti finanziari e/o valori ricevuti dal Mutuatario.

Art. 61 - Remunerazione

In relazione a ciascun singolo contratto di prestito concluso la Banca riconosce al Cliente una remunerazione calcolata applicando il tasso pubblicato in apposita pagina del sito internet della Banca in ragione del valore di mercato degli strumenti finanziari alla data di consegna degli stessi al Mutuatario per la durata effettiva del prestito con divisore 365.

La Banca, nella sua qualità di sostituto di imposta, applica sulla remunerazione di cui al precedente comma le ritenute di cui alla normativa fiscale tempo per tempo vigente.

La remunerazione di cui al precedente comma 1 viene corrisposta alla scadenza di ogni mese solare, con la valuta coincidente con la fine del medesimo mese solare, sulla base dei singoli contratti di prestito conclusi nel mese solare secondo le condizioni di volta in volta applicate alle singole operazioni di prestito.

Resta fermo che quanto riconosciuto al Cliente ai sensi dei commi 3 e 5 del precedente art. 60 ("Effetti dei singoli contratti di prestito") di questo contratto non costituisce remunerazione.

La Banca non addebita al Cliente alcuna spesa sui singoli contratti di prestito conclusi in esecuzione dell'accordo quadro disciplinato in questa Sottosezione (B).

Art. 62 - Comunicazioni al Cliente.

La Banca comunica al Cliente la conferma di operazione relativa a ciascun singolo contratto di prestito nell'ambito degli estratti conto trasmessi periodicamente al cliente. Il Cliente pertanto rinuncia esplicitamente ad essere informato del momento in cui il singolo contratto di Prestito Titoli

viene effettivamente perfezionato. Tale rendiconto, in particolare, viene trasmesso mensilmente a condizione che nel mese precedente si sia conclusa almeno un'operazione di Prestito Titoli con remunerazione superiore ad € 5,16.

Il Cliente prende atto altresì che laddove ai sensi dei Servizi Online lo stesso abbia attivato il servizio di rendicontazione on line, la Banca adempirà all'obbligo di rendicontazione sugli strumenti finanziari di cui al presente articolo secondo tale modalità.

Art. 63 - Restituzione di strumenti finanziari equivalenti e diritto di recall.

La Banca si impegna, anche per conto del Mutuatario, a restituire al Cliente, al termine del periodo di durata di ciascun singolo contratto di prestito, strumenti finanziari della stessa specie e quantità di quelli presa a prestito, ovvero l'equivalente in denaro in caso di mancata restituzione di titoli della stessa specie e quantità.

La Banca riconosce espressamente il diritto di recall del Cliente, che consiste nel diritto del Cliente di richiedere alla Banca in ogni momento la restituzione degli strumenti finanziari, o di parte di

essi, che hanno formato oggetto di ciascun singolo contratto di prestito in esecuzione di questo accordo quadro.

In relazione alla durata di ciascun singolo contratto di prestito, il diritto di recall di cui al precedente comma 2 di questo articolo viene esercitato dal Cliente tramite il conferimento alla Banca dell'ordine di vendita di tutta o di una parte della quantità di strumenti finanziari che la Banca, in forza di questo accordo quadro, ha concesso in prestito al Mutuatario, ovvero tramite il conferimento alla Banca di un ordine di trasferimento ad un'altra Banca di tutta o di una parte della quantità di strumenti finanziari che la Banca, in forza di questo accordo quadro, ha concesso in prestito al Mutuatario.

Art. 64 - Risoluzione.

Il presente accordo e ciascun singolo contratto di prestito si risolvono, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in caso di mancata restituzione alla scadenza anche di uno solo degli strumenti finanziari oggetto dei singoli contratti di prestito ovvero l'equivalente in denaro in caso di mancata restituzione di titoli della stessa specie e quantità.

In ogni caso di risoluzione del contratto, tutti i singoli contratti di prestito in essere si concluderanno automaticamente e la Banca dovrà restituire gli strumenti finanziari entro il primo giorno successivo alla data di risoluzione, fatto salvo ogni diritto delle Parti, ivi compreso il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 65 - Durata - Recesso.

L'accordo disciplinato in questa Sottosezione (B) è a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi in ogni momento; la Banca potrà esercitare analoga facoltà anche ai sensi dell'art. 1727 del codice civile dando un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. La comunicazione di recesso deve essere effettuata tramite lettera raccomandata A.R.

Il recesso del Cliente diviene efficace decorsi 3 (tre) giorni lavorativi bancari dalla data in cui la Banca ha ricevuto la comunicazione di recesso del Cliente.

Il recesso non pregiudica la validità e l'esecuzione dei singoli contratti di prestito già posti in essere, come pure i conseguenti obblighi e diritti delle Parti, salvo il diritto di recall esercitabile dal Cliente mediante disposizione di vendita dei titoli.

Il recesso dal servizio che disciplina il prestito degli strumenti finanziari di proprietà del Cliente non comporta il recesso dal presente contratto. Il recesso dal presente contratto comporta invece anche il recesso dall'accordo disciplinato in questa Sottosezione (B).

Art. 66 - Rinvio.

Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato, si applica alla disciplina di cui alla Parte Quarta nonché alle norme generali di cui alla Parte Prima del presente Contratto.

PARTE QUINTA

Norme speciali relative all'esecuzione di ordini per conto dei clienti, alla negoziazione per conto proprio e alla ricezione e trasmissione di ordini concernenti strumenti finanziari.

Art. 67 - Oggetto dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di negoziazione per conto proprio e di ricezione e trasmissione di ordini.

La presente "Parte Quinta" disciplina i servizi di investimento di "esecuzione di ordini per conto dei clienti", "negoziare per conto proprio" e "ricezione e trasmissione di ordini" prestati dalla Banca esclusivamente a favore dei clienti che abbiano aderito ai Servizi Online di cui alla "Parte Sesta" e che si avvalgano della modalità telefonica, di cui al successivo articolo 68.

Il Cliente potrà però avvalersi di detti servizi esclusivamente per operazioni di investimento di volta in volta richieste dal Cliente di propria iniziativa tramite i suddetti Servizi Online o tramite il canale telefonico.

Per "esecuzione di ordini per conto dei clienti" si intende la conclusione da parte della Banca di ordini di acquisto e di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto del Cliente.

Per "negoziare per conto proprio" si intende l'attività di acquisto e di vendita di strumenti finanziari da parte della Banca, in contropartita diretta e in esecuzione di ordini del Cliente.

Per "ricezione e trasmissione di ordini" si intende l'attività della Banca consistente nella ricezione degli ordini di acquisto e di vendita del Cliente e nella loro tempestiva trasmissione ad altri intermediari autorizzati alla esecuzione degli stessi, nonché l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione).

Nell'ambito dei servizi di investimento disciplinati dalla presente Parte Quinta, il Cliente può presentare alla Banca ordini relativi a strumenti finanziari indicati nell'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria) e relative integrazioni e/o modificazioni, purché tali ordini risultino in linea con la normativa vigente, con le relative indicazioni date dalle Autorità di settore e con le conseguenti regole di commercializzazione di cui la Banca si è dotata. Fermo il rispetto degli obblighi di informazione relativi ai costi e oneri, la Banca, in relazione alla prestazione dei servizi di investimento disciplinati nella presente Parte Quinta, applica le commissioni e spese nella misura dettagliata nel Documento di sintesi, che costituisce parte integrante e frontespizio del presente contratto. In caso di prestazione del servizio di ricezione e trasmissioni ordini alle commissioni applicate dalla Banca devono essere aggiunti i costi di esecuzione addebitati dall'intermediario che esegue gli ordini. La Banca fornisce informazioni al Cliente anche su tali costi di esecuzione, nel rispetto dei citati obblighi informativi.

Art. 68 - Modalità di conferimento degli ordini e mezzi di pagamento. Procura. Clausola di retroattività.

Gli ordini sono impartiti mediante l'operatività a distanza di cui alla successiva Parte Sesta o mediante l'operatività telefonica. Al riguardo il Cliente prende atto che gli ordini sono documentati dalle evidenze informatiche o dalle registrazioni magnetiche e conferma il proprio consenso alla registrazione delle comunicazioni elettroniche e delle conversazioni telefoniche che danno luogo o possono dar luogo ad operazioni. La Banca utilizza le modalità sopra descritte anche per l'adempimento degli obblighi informativi relativi alla prestazione dei servizi di investimento. Le evidenze informatiche e le registrazioni magnetiche sono conservate dalla Banca per il tempo richiesto dalla normativa e, su sua richiesta, sono messe a disposizione del Cliente, previo pagamento delle relative spese.

Gli ordini impartiti dai Clienti alla Banca, a prescindere dalla modalità di conferimento utilizzata, devono essere completi di ogni elemento necessario per la loro esecuzione e possono essere recepiti dalla Banca solo previa verifica della identità del disponente.

Gli addebiti e gli accrediti derivanti dall'esecuzione degli ordini di cui sopra sono eseguiti esclusivamente sul conto corrente del Cliente, con esclusione di qualsiasi altro mezzo di pagamento. Il rifiuto di eseguire un ordine deve essere dalla Banca immediatamente comunicato al Cliente.

Nello svolgimento dei servizi di cui alla presente Parte, la Banca è autorizzata ad agire per conto del Cliente anche in nome proprio.

Gli Effetti delle norme contenute nella Parte Quinta, una volta perfezionato il contratto, retroagiscono alla data di avvenuta sottoscrizione da parte del Cliente.

Il Cliente prende atto che quanto previsto al comma precedente viene pattuito, nel suo interesse, al fine di consentirgli l'immediata emanazione di ordini e disposizioni nell'ambito del rapporto regolato nella presente Parte Quinta.

Art. 69 - Gestione degli ordini. Esecuzione degli ordini e delle istruzioni. Aggregazione degli ordini.

La Banca trasmette tempestivamente gli ordini impartiti dal Cliente ad altri intermediari autorizzati all'esecuzione degli ordini per conto dei clienti o al collocamento e distribuzione, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione in contropartita diretta/negoziazione in conto proprio (anche nell'ambito di operatività gestita in modalità matched principal). La Banca - nel rispetto della normativa di settore vigente - applica misure che assicurano la trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dal Cliente stesso rispetto agli ordini di altri clienti e agli interessi di negoziazione della Banca.

La Banca informa il Cliente delle eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini, non appena venga a conoscenza di tali difficoltà.

Nella ricezione e trasmissione e nell'esecuzione degli ordini per conto dei clienti la Banca attua la propria strategia di trasmissione/esecuzione degli ordini, al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il Cliente. Una sintesi di tale strategia è contenuta nell'apposita sezione delle "Dichiarazioni e firme degli intestatari" sulla quale il Cliente stesso esprime il proprio preliminare consenso. La Banca comunica al Cliente le modifiche rilevanti che dovessero intervenire sulla strategia adottata.

Quando gli ordini sono eseguiti sui mercati regolamentati o negoziati presso un'altra sede di negoziazione sono osservate le regole ivi previste.

In caso di ordini impartiti dal Cliente con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse in un mercato regolamentato, che non sono eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, la Banca potrà, previo consenso del Cliente, valutare se sia appropriato rendere pubblico l'ordine in modo da renderlo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato. Nell'ipotesi disciplinata nel comma precedente, il Cliente prende atto che in talune circostanze l'ordine potrebbe non essere mostrato al mercato.

Il consenso di cui al comma precedente può essere prestato dal Cliente anche sotto forma di autorizzazione di carattere generale.

Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad eseguire gli ordini su strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati al di fuori di detti mercati ovvero al di fuori di un'altra sede di negoziazione, fermo restando che tale negoziazione dovrà avvenire in conformità delle disposizioni di settore vigenti.

Se il Cliente impartisce istruzioni specifiche, la Banca trasmette/esegue l'ordine attenendosi - limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute - a tali istruzioni: il Cliente prende atto che eventuali istruzioni specifiche possono - limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni - pregiudicare le misure previste nella Strategia.

Nel caso in cui gli ordini vengono eseguiti dalla Banca in conto proprio, la Banca comunica al Cliente, all'atto della ricezione dell'ordine, il prezzo al quale è disposta a comprare o a vendere gli strumenti finanziari ed esegue la negoziazione contestualmente all'assenso del Cliente; sul prezzo pattuito non applica commissioni.

Se l'ordine di negoziazione viene eseguito dalla Banca in contropartita diretta/negoziazione in conto proprio (anche nell'ambito di operatività gestita in modalità matched principal), il prezzo praticato al Cliente è esclusivamente quello ricevuto o pagato dalla Banca.

La Banca ha facoltà di trattare l'ordine del Cliente in aggregazione con ordini di altri clienti o con operazioni per conto della Banca. L'aggregazione degli ordini e la successiva assegnazione dopo la loro esecuzione è effettuata nel rispetto della normativa vigente ed in coerenza con la Strategia adottata, minimizzando il rischio che l'aggregazione vada a discapito del Cliente ed assicurando che l'assegnazione sia effettuata in modo corretto e non dannoso per il Cliente. Se è prevista l'aggregazione di un ordine del Cliente, la Banca informa tale Cliente che l'aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione a quel determinato ordine. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di clienti, la Banca ripartisce le relative operazioni conformemente con la propria strategia di assegnazione.

In caso di recesso dal presente contratto o per qualsiasi altra causa di estinzione del rapporto, restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla data di efficacia del recesso.

Il Cliente prende atto che la Banca, al fine di adempiere agli obblighi di segnalazione alle competenti autorità, è tenuta ad identificare i soggetti per conto dei quali esegue ordini, istruzioni ed effettua operazioni e che l'identificazione dei clienti diversi dalle persone fisiche avviene anche attraverso il Codice LEI (Legal Entity Identifier - il codice identificativo unico internazionale della persona giuridica attribuito per identificare le parti di operazioni finanziarie) assegnato da una unità operativa locale ("LOU") a ciò designata e riconosciuta dal Regulatory Oversight Committee. La Banca non potrà dar corso ad alcun ordine, istruzione od operazione del Cliente diverso dalle persone fisiche se quest'ultimo non le avrà previamente comunicato un valido Codice LEI; l'acquisizione, il rinnovo e il mantenimento del Codice LEI presso la LOU rientrano nell'esclusiva determinazione e responsabilità del Cliente, con ogni onere e costo a suo carico.

Art. 70 - Garanzie relative alle operazioni richieste.

L'esecuzione degli ordini di compravendita su strumenti finanziari impartiti dal Cliente è subordinata alla costituzione da parte del Cliente stesso delle garanzie indicate dalla Banca, comunque non inferiori agli eventuali limiti previsti dalla vigente legislazione e dalle disposizioni regolamentari in materia.

Art. 71 - Valutazione di appropriatezza. Conflitto di interesse.

La Banca presta i servizi di esecuzione di ordini, di negoziazione per conto proprio e di ricezione e trasmissione ordini disciplinati nel presente esclusivamente in relazione ad operazioni richieste ad iniziativa del Cliente tramite i Servizi Online, senza che le decisioni di quest'ultimo si basino o abbiano quale presupposto raccomandazioni personalizzate o consigli specifici. Fermo il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa, le suddette operazioni non sono pertanto soggette alla valutazione di adeguatezza. La sottoscrizione del presente contratto comporta l'accettazione del Cliente di una piattaforma di negoziazione dedicate, nonché ad ulteriori servizi collegati, disciplinati nei separati contratti (a titolo esemplificativo, i contratti IW Scalper, IW Super Scalper, Derivati, Super Derivati). Gli strumenti finanziari che rientrano nell'ambito dell'operatività disciplinata dal presente contratto e dai contratti collegati (a titolo esemplificativo, i contratti IW Scalper, IW Super Scalper, Derivati, Super Derivati) non rientrano inoltre nel portafoglio di riferimento relativo al servizio di consulenza in materia di investimenti eventualmente sottoscritto dal Cliente con la Banca ovvero con Sanpaolo Invest SIM S.p.A. o con IW Private Investment SIM S.p.A.

La Banca verifica, per ciascuna operazione, se il Cliente abbia la conoscenza e l'esperienza necessarie. Tale valutazione di appropriatezza è prestata tenendo conto delle specifiche conoscenze ed esperienze in materia di investimenti di cui il Cliente che ha disposto l'operazione, come comunicate da quest'ultimo mediante la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito Questionario di Profilatura. Il Cliente è edotto del fatto che, in conformità alle disposizioni vigenti, nella prestazione dei servizi oggetto della presente Parte Quinta, in favore dei Clienti professionali, la Banca potrà presumere che questi ultimi abbiano un livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi al tipo di investimento finanziario richiesto. Il Cliente è tenuto a collaborare con la Banca per la redazione e l'aggiornamento delle sue informazioni, che includono gli elementi indicati nelle disposizioni vigenti, e per effettuare la valutazione di appropriatezza. Il Cliente prende atto che la Banca fa affidamento sulle informazioni rese dal Cliente alla Banca e che è tenuto dal Cliente informare la Banca di ogni variazione relativa alle stesse. La Banca prevede periodicamente di verificare con il Cliente l'attualità delle informazioni rese e può chiedere al Cliente di consentirle di modificarle, aggiornando le informazioni in proprio presso e la conseguente valutazione di appropriatezza. A tal fine, la Banca utilizza le proprie procedure, anche tramite il canale internet. In caso di contestazione del presente contratto, ai fini dell'individuazione del Questionario da assumere a riferimento per la profilatura e delle connesse modalità utilizzate dalla Banca per effettuare la valutazione di appropriatezza, trovano applicazione i criteri e le disposizioni individuati nel Questionario di Profilatura. Il Cliente prende atto che l'eventuale rifiuto di fornire le informazioni richieste ai fini del presente articolo comporterà l'impossibilità per la Banca di determinare se il servizio o l'operazione sia appropriata per il Cliente stesso. Se l'operazione di investimento sarà ritenuta non appropriata, la Banca avvertirà il Cliente di tale circostanza. Il Cliente prende atto che, nel caso in cui non renda disponibili o non aggiorni le informazioni necessarie per la valutazione dell'appropriatezza, la Banca avvertirà il Cliente di non essere in grado di determinare se il prodotto richiesto sono appropriati per il Cliente. Ciò potrà avvenire anche con una comunicazione in formato standardizzato. In caso di ordini conferiti telefonicamente, il Cliente prende atto che la comunicazione di cui al presente comma è effettuata con il medesimo mezzo e documentata dalle registrazioni su nastro magnetico o altro supporto equivalente, operate dalla Banca. Nel caso in cui la Banca abbia comunicato al Cliente la propria impossibilità ad effettuare la valutazione di appropriatezza, ovvero abbia comunicato che uno o più specifici strumenti, servizi o prodotti non sono dalla Banca ritenuti appropriati, la Banca avverte il Cliente della non appropriatezza degli strumenti o prodotti o servizi finanziari prima di eseguire l'operazione richiesta dal Cliente. In caso di ordini telefonici, il Cliente prende atto che la comunicazione di cui al presente comma è effettuata con il medesimo mezzo e documentata dalle registrazioni su nastro magnetico o altro supporto equivalente, operate dalla Banca. La Banca adotta ogni misura idonea ad identificare e prevenire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, nello svolgimento dei servizi di investimento oggetto della presente Parte Quinta, tra la Banca stessa e il Cliente ovvero tra i diversi clienti della Banca e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

Una descrizione sintetica della politica seguita dalla Banca per la gestione dei conflitti di interesse è stata fornita al Cliente in occasione della sottoscrizione del presente contratto come indicato nella sezione delle "Dichiarazioni e firme degli intestatari".

Se il Cliente ne fa richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita.

Nell'ipotesi in cui le misure adottate dalla Banca ai sensi dei precedenti commi non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca lo informa, prima di agire per suo conto, della natura del conflitto di interesse e delle sue fonti, nonché dei rischi che si generano per il Cliente in conseguenza dei conflitti stessi e delle azioni intraprese per attenuarli. Tali informazioni sono fornite su supporto durevole e presentano

un grado di dettaglio sufficiente a consentire al cliente, considerate le sue caratteristiche, di assumere una decisione consapevole sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto di interessi.

Art. 72 - Variabilità del valore degli investimenti effettuati. Operazioni con passività potenziali e comunicazione delle perdite.

Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.

Una descrizione generale della natura e dei rischi dei tipi di strumenti finanziari è stata fornita al Cliente in occasione della sottoscrizione del presente contratto come indicato nella sezione delle "Dichiarazioni e firme degli intestatari".

Nel caso di operatività in strumenti derivati che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, la Banca comunica al Cliente le perdite sulla base di quanto previsto nello specifico separato contratto che disciplina detta operatività, secondo quanto ivi contenuto.

Nel caso di operatività in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in caso di operazioni con passività potenziali, la Banca comunica al cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% (dieci per cento) e successivamente di multipli del 10% (dieci per cento).

La Banca provvede alla comunicazione delle perdite alla fine del giorno lavorativo bancario nel quale la perdita è stata contabilizzata, o, qualora la circostanza sia verificata non in un giorno lavorativo bancario alla fine del giorno lavorativo bancario successivo.

Art. 73 - Strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione o in sistemi organizzati di negoziazione.

Con riguardo agli ordini relativi a strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati, o in sistemi multilaterali di negoziazione o in sistemi organizzati di negoziazione (complessivamente "sede di negoziazione") diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato o dalle note/azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare:

- il rischio di non essere facilmente liquidabili;
- la carenza di informazioni appropriate che rendono possibile accertarne solo parzialmente il valore corrente.

Art. 74 - Vendite allo scoperto.

Per gli ordini di vendita allo scoperto di strumenti finanziari a diffusione limitata in particolari situazioni di mercato il Cliente prende atto che la copertura dell'operazione può risultare difficoltosa e dare luogo ad oneri aggiuntivi e che comunque detta operazione è eseguita in conformità alle disposizioni normative e alle indicazioni emanate dalla Banca.

Art. 75 - Strumenti derivati regolamentati.

L'operatività su strumenti finanziari derivati diversi dai valori nominali di cui all'art. 1, comma 1-bis, lett. c), del TUF (negoziati su una sede di negoziazione "Derivati Regolamentati") è subordinata alla sottoscrizione di un apposito contratto con la Banca che disciplina anche le comunicazioni relative alle perdite. Il Cliente prende atto che l'operatività in Derivati Regolamentati comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite, di importo anche eccedente l'esborso originario e comunque non preventivamente quantificabile.

Art. 76 - Versamento margini di garanzia.

Per gli ordini di compravendita riguardati da alcune tipologie di strumenti finanziari di cui all'articolo precedente, il Cliente, contestualmente al conferimento dell'ordine, può dover versare dei margini di garanzia preventivi per le operazioni disposte; poiché la natura di tali operazioni può richiedere, anche in caso di successo, ulteriori versamenti, al fine di adeguare i margini di garanzia ai valori richiesti, il Cliente è obbligato a farvi tempestivamente fronte, e deve apprestare i relativi fondi a semplice richiesta della Banca.

Se il Cliente non provvede, nei termini di cui al precedente comma, al versamento iniziale e ai successivi adeguamenti dei margini di garanzia, la Banca non dà corso all'operazione ovvero procede alla chiusura parziale o totale dell'operazione stessa.

Art. 77 - Deposito degli strumenti finanziari.

Gli strumenti finanziari sono immessi o registrati nel deposito amministrato presso la Banca. Tali strumenti possono essere dal Cliente trasferiti o ritirati, in tutto o in parte, senza addebito di alcuna penalità.

Art. 78 - Conferme e termini per il reclamo.

Per ogni operazione eseguita la Banca invia al Cliente - secondo le modalità concordate - apposita documentazione contenente le informazioni richieste dalla normativa vigente, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, nel caso in cui la Banca riceve conferma dell'avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, se la conferma dell'avvenuta esecuzione deve essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall'obbligo di trasmettere la propria nota di eseguito.

A richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine.

La documentazione si intende tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato che deve essere trasmesso alla Banca nei termini richiamati dall'art. 1712 cod. civ. e comunque entro 60 giorni di calendario dalla data di ricezione della comunicazione stessa.

PARTI SESTA

Operatività a distanza (Servizi Online)

Art. 79 - Definizioni - Descrizione del servizio e modalità di firma elettronica.

Nella Parte "Operatività a distanza (Servizi Online)" si intende per:

"Autenticazione forte": un'autenticazione del Cliente basata sull'uso di due o più Codici di accesso, classificati nella categoria della conoscenza (qualcosa che il Cliente conosce; es. codice PIN), del possesso (qualcosa che il Cliente possiede; es. Dispositivo) e dell'inerenza (qualcosa che caratterizza il Cliente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione;

"Banca Terza": banca o altro prestatore di servizi di pagamento, diverso dalle altre Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, presso cui il Cliente è titolare di conti di pagamento accessibili online;

"Cellulare Certificato": il numero di cellulare del Cliente, certificato dal Cliente medesimo con le modalità previste nella Guida ai Servizi. La Banca utilizza questo numero per l'invio di codici di sicurezza (ad esempio, attivazione smartphone per la generazione di Codici di accesso). Il possesso di un Cellulare Certificato è requisito necessario per l'utilizzo dei Servizi Online;

"Credenziali di Banca Terza": credenziali informatiche rilasciate dalla Banca Terza che consentono al Cliente di accedere e utilizzare online i conti di pagamento aperti presso la Banca Terza.

"Dispositivo": strumento costituito da una o più componenti, necessario alla generazione o alla ricezione di uno Codici di accesso. Il possesso di un Dispositivo è requisito necessario per l'utilizzo dei Servizi Online. Le sue caratteristiche sono indicate nella Guida ai Servizi;

"Guida ai Servizi": il documento dove sono indicate le caratteristiche e le modalità di accesso e di utilizzo dei Servizi Online nonché la funzionalità di Rendicontazione online;

"Rapporti presso Banche Terze": conti di pagamento aperti presso una Banca Terza indicata nell'elenco riportato nella Guida ai Servizi disponibile sul sito internet della Banca.

"Servizio di informazione sui conti": funzione dei Servizi Online che consente al Cliente di acquisire informazioni sui Rapporti presso Banche Terze collegando informaticamente tali rapporti ai Servizi Online;

"Servizio di disposizione di ordini di pagamento": funzione dei Servizi Online che consente al Cliente di disporre ordini di pagamento a debito di Rapporti presso Banche Terze;

"Terza Parte": prestatore di servizi di pagamento, diverso dalla Banca, che presta uno o più dei seguenti servizi: servizi di informazione sui conti, servizi di disposizione di ordini di pagamento.

La Banca consente ai propri clienti di operare sul proprio conto corrente e deposito titoli, di effettuare attività di trading on line, di aderire ad offerte pubbliche, nonché di sottoscrivere ed effettuare operazioni relative a prodotti e servizi - bancari, finanziari e di investimento - offerti dalla Banca, anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza - Servizi Online, di seguito "Servizi", (quali a mero titolo esemplificativo Internet e l'utilizzo di app), secondo quanto di seguito previsto.

Per dare esecuzione alle predette operazioni, il Cliente deve seguire le modalità operative riportate nella Guida ai Servizi, disponibile sul sito internet della Banca e/o indicate dalla Banca stessa, di volta in volta, nella prestazione dei Servizi Online. Tali modalità operative prevedono, in alcuni casi, l'utilizzo della firma elettronica avanzata di cui ai commi successivi.

Al riguardo, il Cliente prende atto:

- dei particolari rischi connessi alle modalità di funzionamento delle tecniche di comunicazione a

distanza, anche con riguardo alla moltiplicazione delle transazioni nell'ambito di un'operatività intraday (al riguardo, si rinvia in particolare all'apposita pagina disponibile sul sito internet di Fideuram S.p.A. in cui sono specificati i rischi, anche in considerazione del costo complessivo in termini di commissioni, connessi a tale strategia);

- delle modalità tecniche ed operative necessarie per utilizzare i Servizi - anche per quanto attiene ad eventuali tecniche di comunicazione a distanza diverse da Internet - contenute nella Guida ai Servizi disponibile sul sito internet della Banca;

- della necessità di certificare il numero di cellulare indicato in sede di censimento anagrafico (o successivamente modificato) per poter accedere ai Servizi nonché per ricevere i codici di sicurezza. Nell'ambito dei Servizi Online la Banca offre ai propri clienti la possibilità di avvalersi dello strumento di firma elettronica avanzata. A tal fine, il Cliente dovrà inserire i codici di accesso ai Servizi Online di cui al successivo art. 81, consistenti in un Codice Titolare, un Codice PIN ed un Codice O-Key.

Tale inserimento costituisce apposizione di firma elettronica avanzata di tipo OTP (One Time Password) e garantisce sia l'identificabilità dell'autore sia l'integrità e l'immodificabilità dei documenti informatici sottoscritti.

L'utilizzo della firma elettronica avanzata OTP vale come riconoscimento di paternità della documentazione in tal modo sottoscritta e come prova dell'utilizzo legittimo della firma.

I documenti elettronici sottoscrittibili mediante tale tipo di firma sono esclusivamente quelli indicati nella Guida ai Servizi. Tra tali documenti possono rientrare sia le operazioni che il Cliente intende stipulare con la Banca, sia le operazioni che lo stesso intende stipulare con le società di cui la Banca colloca o distribuisce i prodotti e/o servizi e che hanno aderito allo stesso sistema di firma elettronica avanzata messo a disposizione dalla Banca.

L'elenco delle società di cui la Banca colloca o distribuisce i prodotti e i servizi e che hanno aderito allo stesso sistema di firma elettronica avanzata OTP è indicato nella Guida ai Servizi.

Le caratteristiche e le modalità di utilizzo della firma elettronica avanzata OTP sono indicate nella Guida ai Servizi.

La Banca consente al Cliente la possibilità di avvalersi di tale modalità di firma anche per impartire disposizioni tramite i Servizi Online, come indicato nel successivo art. 91.

I Servizi Online consentono altresì di:

- acquisire informazioni sui Rapporti presso Banche Terze tramite il Servizio di informazione sui conti, secondo quanto indicato nel successivo art. 93;

- disporre ordini di pagamento a debito di Rapporti presso Banche Terze tramite il Servizio di disposizione di ordini di pagamento, secondo quanto indicato nel successivo art. 94.

Art. 80 - Operazioni effettuabili tramite i Servizi Online. Collegamento dei rapporti ai Servizi Online. Rapporti a firma congiunta. Consenso del Cliente all'accesso, al trattamento e alla conservazione dei propri dati personali.

Le operazioni effettuabili tramite i Servizi sono esclusivamente quelle descritte nella Guida ai Servizi.

L'elenco aggiornato dei rapporti collegabili ai Servizi Online è contenuto nella Guida ai Servizi. Sono automaticamente collegati ai Servizi Online i rapporti di conto corrente e deposito titoli, gli altri rapporti bancari e finanziari intestati al Cliente e quelli sui quali il Cliente è autorizzato a operare (di seguito i "Rapporti").

Sono automaticamente collegati ai Servizi Online anche i Rapporti di cui il Cliente è coistestataro a firma disgiunta. Per ragioni operative non possono invece essere collegati ai Servizi Online i Rapporti coistestati a firma congiunta, salvo espressa autorizzazione scritta della Banca.

Il collegamento automatico dei Rapporti ai Servizi Online consente l'operatività sia dispositiva sia informativa, salvo i casi previsti nella Guida ai Servizi in cui è consentita esclusivamente la modalità informativa.

Il Cliente in ogni momento può scollegare uno o più Rapporti dai Servizi Online e successivamente ricollegarli.

Ai sensi dell'art. 29, comma 1bis, del D. Lgs. 11/2010, il Cliente presta il proprio consenso all'accesso, al trattamento e alla conservazione, da parte della Banca, dei propri dati personali necessari alla prestazione dei servizi di pagamento tramite i Servizi Online disciplinati nel presente contratto.

Art. 81 - Rilascio, utilizzo, custodia e smarrimento dei Codici di accesso. Responsabilità per utilizzo non autorizzato.

La Banca assegna a ciascun Cliente, che ha espressamente richiesto l'accesso ai Servizi Online, un accesso, consistenti in un Codice Titolare, un Codice PIN ed un Codice O-Key, il cui funzionamento è descritto nella Guida ai Servizi. La Banca garantisce la massima riservatezza nella predisposizione di tali Codici ed è tenuta a non rivelarli a terzi.

Il Cliente può scegliere quali modalità di accesso ai Servizi Online utilizzare tra quelle rese disponibili dalla Banca e indicate nella Guida ai Servizi.

Nel caso in cui il Cliente risulti intestatario di più conti correnti/depositi titoli, la Banca assegna allo stesso un solo Codice di accesso (Codice Titolare, Codice PIN e Codice O-Key) che consente l'operatività su tutti i rapporti, se, con riferimento ai singoli rapporti, è stata effettuata l'abilitazione ai Servizi.

Nel sito internet della Banca vengono espressamente specificate le modalità di utilizzo dei Codici di accesso.

La Banca può bloccare per motivi di sicurezza il Codice Titolare ed il Codice PIN, previa comunicazione al Cliente. Analoga facoltà è riconosciuta al Cliente che deve farne espressa richiesta scritta; resta ferma ovviamente la possibilità per il Cliente stesso di modificare autonomamente il Codice PIN.

Il Cliente è inoltre consapevole del fatto che l'uso dei Codici di accesso comporta l'automatica attribuzione al Cliente delle istruzioni ricevute, con immediato effetto sui prodotti e strumenti finanziari e sui vari di pertinenza del Cliente.

Pertanto, il Cliente, non appena riceve i Codici di accesso, si impegna ad adottare in particolare tutte le ragionevoli misure idonee a proteggerli da utilizzi non autorizzati tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- mantenere segreti i Codici di accesso e non comunicarli a terzi;

- utilizzare i Codici di accesso esclusivamente a titolo personale e non cederli a terzi;

- custodire separatamente i Codici di accesso e il Dispositivo con la massima diligenza, verificando regolarmente che siano sempre in suo possesso;

- utilizzare i Codici di accesso e il Dispositivo con la massima diligenza al fine di preservarne la riservatezza (es. accedere correttamente all'area personale del sito internet della Banca, digitando nel browser l'indirizzo del sito ed effettuare il login senza mai utilizzare per l'accesso i link ricevuti via e-mail o tramite altri canali);

- seguire sempre le indicazioni di sicurezza tempo per tempo fornite dalla Banca sul proprio sito internet e annotare e recare sempre con sé i numeri di emergenza per la segnalazione di cui ai successivi commi; verificare spesso i movimenti e il saldo dei rapporti collegati ai Servizi, l'integrità delle proprie apparecchiature necessarie per l'utilizzo dei Servizi e mantenere aggiornato il programma anti-virus e il sistema operativo delle apparecchiature stesse; eseguire il logout ogni volta che si termina l'utilizzo dei Servizi).

Non appena a conoscenza dello smarrimento, del furto, della appropriazione indebita o in generale di un utilizzo non autorizzato dei Codici di accesso o del Dispositivo, il Cliente è tenuto a comunicarlo tempestivamente alla Banca o recandosi presso le Filiali abilitate oppure a mezza lettera o telefonando al Numero Verde dei Servizi all'uopo indicato nella Guida ai Servizi, fornendo le informazioni che l'operatore richiederà per poter procedere al blocco dell'operatività sui singoli rapporti. Il Cliente autorizza fin d'ora la Banca a far registrare su supporto duraturo la telefonata. Non appena la comunicazione è ricevuta, l'utilizzo dei Codici di accesso è bloccato e la comunicazione è opponibile alla Banca:

a) dal momento della ricezione, da parte della Banca, della comunicazione effettuata dal Cliente personalmente alla Filiale, oppure a mezzo dell'apposito servizio telefonico;

b) dalle ore 24 del giorno di ricezione, da parte della Filiale, della comunicazione inviata per lettera.

Prima del momento in cui la comunicazione è opponibile alla Banca, la responsabilità del Cliente è regolata secondo le norme di legge. In particolare, con riferimento esclusivo ai servizi di pagamento di cui alla Parte Terza del presente contratto:

(a) il Cliente sopporta per un importo non superiore complessivamente a 50 euro la perdita derivante dall'utilizzo indebito dei Servizi conseguente alla sottrazione, appropriazione indebita o smarrimento di tutti o di alcuni dei Codici di accesso, salvo che abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza di tutti o di alcuni dei Codici di accesso;

(b) qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di custodia e comunicazione previsti al presente articolo, il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 50 euro di cui al punto precedente.

Tuttavia, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento il Cliente non sopporta alcuna perdita: - se la Banca per l'esecuzione di operazioni di pagamento non esige un'Autenticazione forte del Cliente;

- se lo smarrimento, la sottrazione o l'appropriazione indebita dei Codici di accesso o del Dispositivo non potevano essere notati dal Cliente prima di un ordine di pagamento.

Inoltre, il Cliente non sopporta alcuna perdita derivante dallo smarrimento, dalla sottrazione o dall'appropriazione indebita dei Codici di accesso o del Dispositivo utilizzati per eseguire un'operazione di pagamento se la stessa perdita è stata causata da atti o omissioni di soggetti di cui la Banca si avvale per l'esecuzione delle attività previste a suo carico nel contratto. A partire dal momento in cui la segnalazione è opponibile alla Banca, il Cliente non è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'utilizzo di tutti o di alcuni Codici di accesso, salvo il caso di dolo del Cliente stesso.

Se il cliente è non consumatore, prima del momento in cui la segnalazione è opponibile alla Banca, le conseguenze dannose derivanti dall'utilizzo indebito di tutti o di alcuni Codici sono integralmente a carico del Cliente.

In caso di nomina di procuratori questi operano attraverso i Codici di accesso ad essi specificamente attribuiti dalla Banca.

Il Cliente dichiara di riconoscere fin d'ora la piena validità delle operazioni disposte dai procuratori e resta pienamente responsabile e direttamente obbligato nei confronti della Banca dell'operato dei procuratori medesimi.

Il Cliente è inoltre consapevole che i Servizi Online sono automaticamente disattivati in caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto di conto corrente.

Art. 82 - Modifiche della Guida ai Servizi. Limitazione all'operatività dei Servizi.

La Guida ai Servizi può essere modificata o integrata dalla Banca in qualsiasi momento:

- per esigenze di carattere tecnico o normativo, conseguenti all'evoluzione dell'aggiornamento degli strumenti tecnologici a supporto delle diverse funzionalità usufruibili dai Servizi, ivi comprese le modalità di firma utilizzabili dal Cliente;

- oppure al fine di migliorare l'efficienza dei Servizi, ampliare la gamma delle informazioni, delle operazioni e dei servizi offerti, nonché al fine di rendere disponibili modalità e sistemi di comunicazione a distanza, alternativi e/o aggiuntivi.

Gli aggiornamenti sono segnalati al Cliente mediante comunicazione nella Sezione riservata del sito internet della Banca.

La versione aggiornata della Guida ai Servizi è disponibile sul sito internet della Banca.

È altresì facoltà della Banca procedere a eventuali limitazioni dell'operatività dei Servizi, immediatamente per giustificato motivo o con preavviso di 15 giorni di calendario. Anche in tale ipotesi la Banca provvede ad aggiornare la Guida ai Servizi e renderla disponibile sul sito internet.

Art. 83 - Strumentazione per accedere ai servizi. Assunto di responsabilità.

Per accedere ai Servizi il Cliente dovrà dotarsi a sua cura e spese di un collegamento telematico o telefonico e delle apparecchiature indicate nella Guida ai Servizi.

Il Cliente garantisce inoltre che i propri contatti permettono la stampa o il salvataggio su supporto duraturo di tutti i documenti inviati e comunque messi a disposizione dalla Banca.

Il Cliente ha la facoltà di accedere ai Servizi anche tramite l'utilizzo di dispositivi, apparati e connessioni messi a disposizione dalla Banca e fermo l'utilizzo dei propri Codici di accesso.

La Banca non è responsabile: - di eventuali malfunzionamenti dei Servizi derivanti dal non corretto funzionamento del collegamento telematico o telefonico e delle apparecchiature del Cliente, né delle conseguenze derivanti dall'uso, da parte del Cliente, di dati o informazioni forniti da terzi e resi disponibili tramite i Servizi;

- di eventuale perdita, alterazione o diffusione dei dati trasmessi attraverso i Servizi, se dovuta a interventi di terzi sulla rete telematica o su quella telefonica, oppure ad altre circostanze che esulano dal controllo diretto della Banca.

Il Cliente autorizza fin d'ora la Banca a registrare su supporto duraturo le sue telefonate al Numero Verde indicato nella Guida ai Servizi per richiedere l'attivazione/disattivazione dei servizi previsti nella Guida stessa.

Art. 84 - Servizi di informazione economico-finanziaria forniti da terzi.

Il Cliente prende atto che i Servizi di informazione economico-finanziaria, resi disponibili dalla Banca attraverso le tecniche di comunicazione a distanza, sono protetti dal diritto d'autore ai sensi della normativa vigente e si impegna fin d'ora ad utilizzare tali informazioni unicamente per uso proprio e a non fornirle a terzi. In particolare, il Cliente prende atto che in tali casi la Banca si limita a diffondere automaticamente le informazioni e le elaborazioni fornite da terzi, con la conseguenza che - ferma comunque la responsabilità della Banca per cause ad essa imputabili - la Banca stessa non assume responsabilità per eventuali inesattezze ed imprecisioni o mancate ricezioni di tali Servizi di informazione economico finanziaria.

Art. 85 - Sospensione ed interruzione dei servizi.

Il Cliente prende atto che i Servizi (con riferimento a tutte o parte delle tecniche di comunicazione a distanza rese disponibili dalla Banca) e/o i Servizi d'informazione economico-finanziaria e di elaborazione dati ad esso connessi possono essere in qualunque momento temporaneamente sospesi per motivi legati:

- alla sicurezza dei Servizi stessi (inclusa l'esecuzione di interventi di aggiornamento tecnico anche con riferimento alle apparecchiature che consentono il collegamento);

- al sospetto di un utilizzo dei Servizi improprio o difforme dalle norme indicate nella presente Parte o nella Guida ai Servizi;

- alla conoscenza di notizie, anche non legalmente certe, circa l'avvenuta morte o la sopravvenuta incapacità di agire del Cliente.

Possano verificarsi sospensioni dei Servizi per fatti non imputabili alla Banca, quali, in via esemplificativa: scioperi anche del personale, interruzioni, rallentamenti o cattivo funzionamento del collegamento telefonico o telematico, alterazioni dei documenti elettronici scambiati tramite i Servizi, impedimenti determinati da disposizioni di legge o di autorità, provvedimenti di natura giudiziaria, e in genere per fatti di terzi.

La Banca comunica la sospensione e le relative motivazioni al Cliente, se possibile preventivamente - verbalmente o per iscritto all'indirizzo indicato in contratto o tramite i Servizi, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. La Banca provvede a riattivare il servizio sospeso nel più breve tempo possibile.

La Banca si riserva altresì la facoltà di inibire i Servizi e/o i Servizi d'informazione economico-finanziaria e di elaborazione dati, senza bisogno di preavviso, se riscontra da parte del Cliente un utilizzo di Servizi e/o dei Servizi d'informazione economico-finanziaria e di elaborazione dati, contrario o difforme alle norme di legge ovvero alle presenti norme e alla Guida ai Servizi.

La sospensione dei Servizi può determinare l'impossibilità per il Cliente di utilizzare i servizi prestatati da Terza Parte la sospensione dell'operatività tramite Terza Parte.

Art. 86 - Operazioni che richiedono un'ulteriore valutazione da parte del Cliente.

Le operazioni inappropriate, in conflitto di interesse o che comunque richiedono un'ulteriore valutazione da parte del Cliente, vengono evidenziate dalla Banca con uno specifico messaggio; il Cliente che intende ugualmente procedere all'esecuzione dell'operazione deve manifestare espressamente tale volontà tramite la conferma dell'ordine stesso.

Art. 87 - Esecuzione delle disposizioni. Rifiuto di esecuzione.

La Banca dà corso alle disposizioni che sono impartite dal Cliente previa corretta esecuzione da parte di quest'ultimo delle procedure di identificazione indicate nella Guida ai Servizi. In particolare, il Cliente è tenuto a osservare i limiti operativi indicati nella Guida ai Servizi o successivamente modificati. La prova della provenienza dal Cliente - e quindi l'imputabilità al Cliente - delle disposizioni impartite e, in genere, delle comunicazioni trasmesse tramite i Servizi, è data ad ogni effetto dal corretto utilizzo dei Codici di accesso secondo le modalità previste dalla Guida ai Servizi.

La Banca non è tenuta a compiere ulteriori accertamenti in merito alla legittimazione del soggetto che ha materialmente impartito le disposizioni.

Con riguardo alle operazioni dispositive il Cliente è tenuto in ogni caso ad operare entro i limiti di saldo dei mezzi finanziari effettivamente disponibili o degli strumenti finanziari relativi al rapporto sottostante.

Nella disposizione devono essere indicati tutti i dati richiesti per l'esecuzione della disposizione stessa.

Le disposizioni, incluse quelle di pagamento impartite tramite Terza Parte, si considerano ricevute

dalla Banca nel momento in cui la procedura dà conferma dell'avvenuta ricezione, indicando i riferimenti con cui la disposizione o l'ordine di pagamento disposto tramite Terza Parte è stato preso in carico dalla Banca.

Tuttavia, se la disposizione è presentata oltre determinati limiti orari - indicati nella Guida ai Servizi - o in un giorno non lavorativo, l'ordine si considera ricevuto il giorno lavorativo successivo. Questi limiti orari si applicano anche in caso di ordine di pagamento impartita tramite Terza Parte. La Banca può comunque considerare una disposizione, inclusa quella di pagamento impartita tramite Terza Parte, ricevuta oltre il limite orario come ricevuta nello stesso giorno lavorativo di presentazione.

I tempi di esecuzione delle disposizioni tengono conto di quanto previsto nel presente contratto e delle eventuali limitazioni specificate nella Guida ai Servizi nonché, nel caso di disposizioni da eseguire su mercati finanziari, dell'orario di apertura dei mercati stessi e in generale dalla normativa di settore applicabile.

Fermo quanto previsto all'articolo precedente, la Banca ha comunque la facoltà di rifiutare l'esecuzione della disposizione, e ne dà tempestiva comunicazione al Cliente, anche attraverso supporti informatici, nei seguenti casi:

- il conto del Cliente risulta insufficiente ai fini del perfezionamento dell'operazione. La comunicazione di rifiuto determina la decadenza dell'ordine e il Cliente, una volta integrato il conto, se intende confermarlo, deve effettuare una nuova disposizione;
- la disponibilità dei titoli presenti nel deposito titoli non è sufficiente a coprire integralmente l'ordine impartito;
- vi è fondato motivo di ritenere che i Codici di accesso sono conosciuti da soggetti terzi;
- il Cliente non ha dato corretta esecuzione alle procedure di identificazione indicate nella Guida ai Servizi;
- i rapporti a cui le disposizioni si riferiscono sono oggetto di vincoli, blocchi o opposizioni che ne impediscono, in tutto o in parte, l'utilizzo;
- per altre ragioni gravi e motivate.

Art. 88 - Conferma dell'esecuzione delle disposizioni.

Le informazioni concernenti le singole disposizioni poste in essere attraverso i Servizi, nonché le informazioni relative ai saldi ed alle movimentazioni del rapporto, trovano unica e probante conferma nella documentazione ovvero negli estratti conto previsti dal presente contratto, nonché nella rendicontazione relativa ai singoli prodotti e servizi.

Le modalità di invio previste dalla presente Parte possono tuttavia essere successivamente modificate o sostituite, previa comunicazione al Cliente, anche mediante appositi messaggi sul sito internet della Banca.

Nel caso di ordini relativi al servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di negoziazione per conto proprio e di ricezione e trasmissione, di adesione ad offerte pubbliche, la Banca rilascia al Cliente l'attestazione dell'ordine mediante tecniche di comunicazione a distanza, fermo restando quanto previsto nel successivo art. 92 in relazione alla rendicontazione online.

La revoca di una disposizione già impartita è ammessa nei casi previsti nella Guida ai Servizi e nei tempi e secondo le modalità ivi disciplinate.

Per la revoca di una disposizione di pagamento impartita tramite Terza Parte, oltre a quanto previsto nella Guida ai Servizi, occorre anche il consenso della Terza Parte.

La modifica di una disposizione già impartita non è invece ammessa; a tal fine, il Cliente deve chiedere la revoca della disposizione impartita e quindi impartire quella nuova

Art. 89 - Mezzi di prova.

Tenuto conto della particolare natura dei Servizi, il Cliente e la Banca attribuiscono efficacia probatoria di scrittura riconosciuta alle evidenze ricavabili dai sistemi e dalle procedure informatiche, utilizzate per il funzionamento dei Servizi stessi.

Art. 90 - Oneri a carico del Cliente.

Oltre alle spese e alle commissioni richieste dalla Banca per l'effettuazione delle operazioni, indicate nel Documento di sintesi, sono a carico del Cliente le spese di collegamento e di utilizzo nonché i costi delle necessarie attrezzature per l'attivazione e l'utilizzo dei Servizi.

Art. 91 - Disposizioni impartite tramite i Servizi Online.

Tramite le tecniche di comunicazione a distanza di cui alla presente Parte i Clienti possono dare esecuzione alle operazioni da loro espressamente richieste, nonché ad altre disposizioni e dichiarazioni, anche di natura bancaria e finanziaria, non rientranti nella prestazione di consulenza.

Per ciascuna operazione (composta da un singolo contratto/ordine o da una pluralità di contratti/ordini):

- il Cliente procede alla sottoscrizione delle disposizioni mediante l'inserimento dei codici previsti per l'utilizzo dei Servizi Online di Fideuram S.p.A. (Codice Titolare, Codice PIN e Codice O-Ke) che costituisce apposizione di firma elettronica avanzata OTP anche con riferimento a rapporti giuridici con le società terze di cui la Banca o società controllate commercializzano i prodotti/servizi e che hanno aderito allo stesso sistema di firma elettronica avanzata, con pieno valore di scrittura riconosciuta. Si applica, al riguardo, quanto previsto dal precedente art. 79;
- è messa a disposizione del Cliente, per la preventiva visione e l'eventuale sottoscrizione, tutta la documentazione precontrattuale e il contratto correlata.

In ogni caso, il Cliente ha diritto di disporre in ogni momento all'utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza da parte della Banca.

Dettagliate istruzioni relative all'operatività di cui sopra sono contenute nella Guida ai Servizi, disponibile sul sito internet della Banca.

Art. 92 - Rendicontazione Online.

L'attivazione della funzionalità di Rendicontazione Online comporta che le comunicazioni di cui ai successivi commi 3 e 4 sono inviate dalla Banca esclusivamente tramite i Servizi Online, nella sezione riservata del sito internet della Banca.

Le comunicazioni inviate mediante Rendicontazione Online sono equiparate a tutti gli effetti alle comunicazioni inviate in formato cartaceo. Esse si intendono ricevute dal Cliente dal giorno successivo a quello in cui sono iscritte nella sezione riservata del sito internet della Banca. È onere del Cliente consultare tempo per tempo tale sezione ed eventualmente stampare i documenti o salvarli in formato elettronico.

L'attivazione dei Servizi Online comporta che vengono automaticamente inviate tramite la funzionalità di Rendicontazione Online:

- le comunicazioni periodiche e le comunicazioni di variazione delle condizioni contrattuali relative al presente contratto nonché agli altri rapporti che sono stati collegati ai Servizi Online e per i quali è attiva la funzionalità di Rendicontazione online; l'elenco aggiornato dei rapporti per i quali è attiva la funzionalità di Rendicontazione online è riportato nella Guida ai Servizi;
- le altre comunicazioni tempo per tempo indicate nella Guida ai Servizi nonché le comunicazioni previste nei contratti che disciplinano i rapporti che sono stati collegati ai Servizi Online.

La Banca può estendere la Rendicontazione Online ad altri rapporti o ad altri tipi di comunicazioni oppure escludere alcuni rapporti o alcuni tipi di comunicazioni previsti. Le eventuali estensioni o esclusioni sono comunicate al Cliente per iscritto oppure mediante avviso messo a disposizione, tramite i Servizi Online, nella sezione riservata del sito internet della Banca, con il termine di preavviso di cui all'art. 8.

In caso di estensione da parte della Banca della Rendicontazione Online ai sensi del comma precedente, per i rapporti già collegati ai Servizi Online la funzionalità è automaticamente attivata dal momento in cui l'estensione è efficace, salvo che nella Guida ai Servizi non sia indicato diversamente.

Il Cliente può in ogni momento disattivare la Rendicontazione Online su tutti o su alcuni rapporti e successivamente, se il rapporto è collegato ai Servizi Online, riattivarla; tuttavia la richiesta di disattivazione della Rendicontazione online non è possibile per i rapporti che prevedano solo tale modalità di invio delle comunicazioni.

L'attivazione e la disattivazione della Rendicontazione Online vanno richieste in Filiale oppure, nei casi previsti nella Guida ai Servizi, tramite i Servizi Online; la Banca invia, tramite i Servizi Online, la conferma dell'avvenuta attivazione/disattivazione; se la conferma non perviene entro 10 giorni, la richiesta si considera non ricevuta. L'attivazione o disattivazione della Rendicontazione Online è efficace nei termini previsti nella Guida ai Servizi.

In tutti i casi di estinzione del rapporto a cui le comunicazioni si riferiscono la Rendicontazione Online è automaticamente disabilitata. Resta inteso che la cessazione per qualsiasi causa del rapporto di conto corrente comporta l'automatica disattivazione dei Servizi Online e, di conseguenza, della funzionalità di Rendicontazione Online.

Le comunicazioni che cessano di essere inviate tramite la Rendicontazione Online sono inviate in formato cartaceo all'indirizzo previsto nell'ambito del rapporto a cui si riferiscono e secondo le condizioni economiche previste in tale rapporto per l'invio delle comunicazioni in formato cartaceo.

Per i rapporti collegati ai Servizi Online cointestati, ciascuno dei cointestatori può chiedere il ripristino dell'invio delle comunicazioni in formato cartaceo. Tuttavia, anche per i cointestatori la disattivazione della Rendicontazione online non è possibile per i rapporti che prevedano solo tale modalità di invio delle comunicazioni. I rapporti per i quali è esercitata tale facoltà vengono esclusi dalla Rendicontazione Online.

La Banca si riserva comunque la facoltà di inviare in formato cartaceo, all'indirizzo previsto nell'ambito del rapporto a cui si riferiscono, le comunicazioni relative al presente contratto e ai rapporti collegati ai Servizi Online anche ai clienti che hanno attivato la Rendicontazione Online.

Art. 93 - Servizio di informazione sui conti

Il Servizio di informazione sui conti consente al Cliente di acquisire informazioni sui Rapporti presso Banche Terze collegando informaticamente tali rapporti ai Servizi Online.

A tal fine il Cliente, tramite i Servizi Online, deve:

- indicare la Banca Terza e i Rapporti presso Banche Terze che intende collegare;
- prestare il proprio consenso al collegamento di tali rapporti e all'acquisizione delle informazioni ad essi relative, inserendo le Credenziali di Banca Terza.

Con tale consenso il Cliente può chiedere il collegamento continuativo dei Rapporti presso Banche Terze, valido fino a revoca.

La configurazione e l'utilizzo del Servizio di informazione sui conti (incluso il rilascio del consenso e il collegamento dei Rapporti presso Banche Terze) può variare a seconda delle finalità con cui il Servizio di informazione sui conti è utilizzato; le relative modalità sono descritte nella Guida ai Servizi. Le Credenziali di Banca Terza, che il Cliente inserisce quando utilizza il Servizio di informazione sui conti, sono acquisite dalla Banca con modalità di trasmissione crittografata idonea ad assicurarne l'integrità e la riservatezza; tale modalità di trasmissione non consente alla Banca alcun accesso o conoscenza di tali credenziali.

Le Credenziali di Banca Terza, analogamente ai Codici di accesso, sono dati strettamente personali e non comunicabili ad altri utenti. Pertanto, il Cliente si impegna a utilizzare la funzionalità del Servizio di informazione sui conti inserendo esclusivamente le Credenziali di Banca Terza a lui attribuite; se il Cliente inserisce Credenziali di Banca Terza non proprie ma di un altro utente, causa in modo irregolare l'acquisizione di informazioni di un altro utente, restando unico responsabile di questo illegittimo comportamento.

Tramite il Servizio di informazione sui conti la Banca acquisisce e rende disponibile al Cliente le informazioni relative ai Rapporti presso Banche Terze collegati ai Servizi Online, così come trasmesse dalla Banca Terza e aggiornate secondo le modalità descritte nella Guida ai Servizi.

Il Cliente può revocare in ogni momento il consenso al collegamento continuativo dei Rapporti presso Banche Terze prestato ai sensi del presente comma 2 e tramite i Servizi Online, con le modalità indicate nella Guida ai Servizi.

Art. 94 - Servizio di disposizione di ordini di pagamento

Il Servizio di disposizione di ordini di pagamento consente al Cliente di disporre ordini di pagamento a debito di Rapporti presso Banche Terze, per i quali il Cliente abbia preventivamente collegato informaticamente ai Servizi Online ai sensi del precedente art. 93.

A tal fine il Cliente, tramite i Servizi Online, deve:

- indicare la Banca Terza e il Rapporto presso Banca Terza a debito del quale intende disporre l'ordine di pagamento;
- inserire le informazioni necessarie per l'esecuzione dell'ordine di pagamento (es. IBAN del conto del beneficiario, l'importo dell'operazione);
- prestare il proprio consenso all'esecuzione dell'ordine di pagamento, inserendo le Credenziali di Banca Terza.

La Banca si riserva la facoltà di trasmettere alla Banca Terza l'ordine disposto dal Cliente tramite il Servizio di disposizione di ordini di pagamento; la trasmissione è effettuata dalla Banca immediatamente dopo che il Cliente ha prestato il proprio consenso all'esecuzione dell'ordine di pagamento. Tale ordine è eseguito dalla Banca Terza in base a quanto previsto nel contratto relativo al Rapporto presso Banca Terza. La Banca è responsabile nei confronti del Cliente della corretta e puntuale trasmissione dell'ordine di pagamento alla Banca Terza.

La Banca può sospendere o rifiutare la trasmissione di un ordine di pagamento se non sono soddisfatte le condizioni previste dal presente contratto o per altro giustificato motivo. La Banca comunica la sospensione o il rifiuto al Cliente verbalmente (anche per via telefonica) o tramite i Servizi Online indicando, se possibile, le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. In caso di sospensione, ai fini della trasmissione alla Banca Terza, l'ordine si intende ricevuto dalla Banca quando vengano meno le ragioni della sospensione stessa.

L'ordine di pagamento disposto tramite il Servizio di disposizione di ordini di pagamento:

- non può essere modificato dal Cliente;
- non può essere revocato dal Cliente salvo che si tratti di un ordine con data futura o che la Banca e la Banca Terza vi consentano. Al momento non è possibile chiedere la revoca tramite i Servizi Online e l'eventuale attivazione di questa funzionalità sarà comunicata tramite i Servizi Online stessi; per chiedere la revoca il Cliente deve rivolgersi direttamente alla Banca Terza, con le modalità ed entro i termini previsti nel contratto relativo al Rapporto presso Banca Terza.

Le operazioni di pagamento, le Banche Terze e i Rapporti di Banca Terza in relazione ai quali è possibile utilizzare il Servizio di disposizione di ordini di pagamento e le modalità di utilizzo di tale servizio (incluse le modalità di prestazione e - quando sarà disponibile la relativa funzionalità - di revoca del consenso all'esecuzione dell'ordine di pagamento) sono descritte nella Guida ai Servizi.

Al Servizio di disposizione di ordini di pagamento si applica quanto previsto all'art. 93, comma 5. Le Credenziali di Banca Terza, analogamente ai Codici di accesso, sono dati strettamente personali e non comunicabili ad altri utenti. Pertanto, il Cliente si impegna a utilizzare le funzionalità del Servizio di disposizione di ordini di pagamento inserendo esclusivamente le Credenziali di Banca Terza a lui attribuite; se il Cliente inserisce Credenziali di Banca Terza non proprie ma di un altro utente, resta unico responsabile di questo illegittimo comportamento.

Agli ordini di pagamento disposti tramite il Servizio di disposizione di ordini di pagamento non si applicano le previsioni degli articoli 87 e 88 relativamente a limiti di utilizzo dei Servizi Online, nonché alle modalità e tempistiche di esecuzione, ricezione e revoca delle disposizioni.

In caso di operazione di pagamento non autorizzata il Cliente deve rivolgersi alla Banca Terza presso cui è aperto il Rapporto di Banca Terza a debito del quale è stata eseguita l'operazione, la quale provvede a rimborsare l'importo dell'operazione secondo quanto previsto nel contratto relativo al Rapporto presso Banca Terza.

Prima della disposizione di un ordine di pagamento, il Cliente può chiedere informazioni sui tempi di trasmissione dell'ordine alla Banca Terza e sulle spese applicate dalla Banca. La Banca fornisce le informazioni verbalmente in filiale.

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L'INFORMATIVA)

Il Regolamento sulla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (di seguito il "Regolamento") contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e della libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Intesa Sanpaolo Assicurazione S.p.A., con sede legale in Corso Inghilterra 3, 10138 Torino, Società del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la "Società" o il "Titolare") tratta i Suoi dati personali (di seguito i "Dati Personali") per le finalità indicate nella Sezione 3.

Per ulteriori informazioni può visitare il sito Internet di Intesa Sanpaolo Assicurazione www.intesasanpaoloassicura.com e, in particolare, la sezione "Privacy" con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali.

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Intesa Sanpaolo Assicurazione ha nominato il "responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. "Data Protection Officer" o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: dpo@intesasanpaoloassicura.com.

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di Dati Personali

Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (ad esempio contraente, assicurato, beneficiari, familiari del contraente o dell'assicurato) richiedente il preventivo, danneggiati, terzi pagatori e/o eventuali loro legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.

Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità:

a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti

Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati Personali comporta l'impossibilità per la Società di adempiere a quanto richiesto.

b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie

Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso.

Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa anticircolazione, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell'autorità di vigilanza e controllo (ad esempio la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa (IDD) richiedono la valutazione dell'adeguatezza del contratto offerto per l'intero corso di vita dello stesso; la normativa inerente alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al 1 Ad esempio eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le Sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell'Ordine e altri soggetti pubblici consumo, con specifico riferimento al furto d'identità, richiede la comunicazione dei dati ai fini dell'alimentazione del relativo archivio centrale automatizzato - SCIPAF).

c) Legittimo interesse del Titolare

Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:

- per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi assicurative;
- per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata ed aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) **Società del Gruppo Intesa Sanpaolo** tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
- 2) **Soggetti del settore assicurativo** (società, liberi professionisti, etc ..), ad esempio:
 - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
 - agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori di polizze, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
 - società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidate la gestione e la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per i servizi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
 - società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
 - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
 - organismi consorzi propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
 - gestione della comunicazione alla clientela, nonché l'archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
 - rilevazione della qualità dei servizi.
- 3) **Autorità** (ad esempio, giudici amministrativi, amministrativa etc...) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infurtuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDIA, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi - SCIPAF).

Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi ai quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. I Dati Personali in questione sono: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità e i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità e i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet www.intesaspaoloassicura.com.

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA.

I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare, i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione definitivo.

I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

SEZIONE 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail dpo@intesaspaoloassicura.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intesaspaoloassicura.com; a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Privacy - Viale Stelvio 55/57 - 20159 Milano.

Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

1. Diritto di accesso

Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc.

Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento. Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevolmente calcolato sui costi amministrativi.

Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.

2. Diritto di rettifica

Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

3. Diritto alla cancellazione

Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste un fondamento giuridico per il trattamento.

La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Diritto di limitazione di trattamento

Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

5. Diritto alla portabilità dei dati

Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:

- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.

Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società.

In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

6. Diritto di opposizione

Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).

Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

Il Regolamento prevede in favore dell'interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:

- a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei e la Società;
- b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
- c) si basi sul Suo consenso esplicito.

La Società effettua dei processi decisionali automatizzati, per i quali non è richiesto un consenso, per l'attività di assunzione dei prodotti assicurativi e la conseguente conclusione ed esecuzione degli stessi. La Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.

8. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

SEZIONE 8 - TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) necessario per l'assunzione e la stipula di polizze assicurative, nonché per la successiva fase di gestione ed esecuzione contrattuale, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che consentono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di consenso.